

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 marzo 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2009, n. 15.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e a quello pluriennale per il triennio 2009/2011 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2009, n. 16.

Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) Pag. 8

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2009, n. 17.

Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti) Pag. 13

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2009, n. 18.

Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) .. Pag. 14

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 maggio 2009, n. 25.

Modifiche al D.P.G.P. 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano e al D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, concernente le procedure negoziali e agli acquisti e servizi in economia Pag. 16

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2009, n. 16.

Norme per la costruzione in zona sismica e per tutela fisica del territorio Pag. 18

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2009, n. 14.

Disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, relative alle superfici vitate impiantate illegalmente Pag. 23



LEGGE REGIONALE 24 luglio 2009, n. 15.

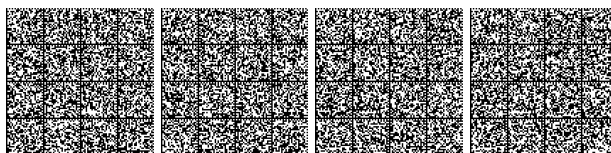
Ulteriore modificazione della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3, «Norme in materia di comunicazione e di emissione radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni CO.RE.COM.». Pag. 24

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2009, n. 16.

Disciplina delle manifestazioni storiche Pag. 25

LEGGE REGIONALE 29 luglio 2009, n. 17.

Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria Pag. 27



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2009, n. 15.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e a quello pluriennale per il triennio 2009/2011.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, n. 26 del 30 giugno 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2009

Art. 1.

Aggiornamento dei residui attivi

1. Allo stato di previsione dei residui attivi del bilancio per l'anno finanziario 2009 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato A:

- in aumento euro 309.194.791,71;
- in diminuzione euro 111.168.004,39;
- differenza euro 198.026.787,32.

2. Il conto dei residui attivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, a seguito delle variazioni di cui al comma 1, è rideterminato in euro 1.218.026.787,32.

Art. 2.

Aggiornamento dei residui passivi

1. Allo stato di previsione dei residui passivi del bilancio per l'anno finanziario 2009 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dall'allegato B:

- in aumento euro 180.396.768,77;
- in diminuzione euro 128.294.608,92;
- differenza euro 52.102.159,85.

2. Il conto dei residui passivi del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, a seguito delle variazioni di cui al comma 1, è rideterminato in euro 922.102.159,85.

Art. 3.

Aggiornamento del fondo iniziale di cassa

1. Il fondo iniziale di cassa dell'anno finanziario 2009 è determinato in euro 106.540.145,28 in base alle risultanze del conto reso dal Tesoriere alla chiusura dell'anno finanziario 2008.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE
MODIFICAZIONI DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 4.

Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009, all'aliquota di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), si applica una riduzione nella misura di 0,92 punti percentuali sul valore della produzione netta realizzata nel territorio regionale dai soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997, con esclusione dei soggetti di cui alla lettera e-bis del medesimo articolo che non abbiano optato, ai sensi dell'art. 10-bis, per la determinazione della base imponibile relativa alle attività commerciali secondo le disposizioni dell'art. 5 del decreto legislativo n. 446/1997. Per i soggetti che hanno optato per la determinazione della base imponibile secondo le disposizioni dell'art. 5 del decreto legislativo n. 446/1997 è esclusa la riduzione di aliquota sulla quota di valore della produzione non riferita ad attività commerciali.

2. L'aliquota ridotta si applica al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009.

3. Limitatamente al periodo di imposta di efficacia delle presenti disposizioni, e salvo quanto previsto dal comma 4, la riduzione di aliquota assorbe le agevolazioni già previste con leggi regionali riferite al medesimo periodo.

4. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite con legge regionale.

Art. 5.

Interventi in materia di finanza locale. Modificazioni all'art. 6 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29.

1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate dall'art. 6, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011), agli interventi in materia di finanza locale, è aumentato, per l'anno 2009, di euro 20.802.858,65 in applicazione dell'art. 6-ter della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

2. Al fine di garantire ai comuni misure compensative per i mancati introiti derivanti dalle esenzioni tributarie e tariffarie, stabilite ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, è autorizzato, per il 2009, il trasferimento ai Comuni di una quota dell'importo di cui al comma 1 pari ad euro 2.500.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.01 - capitolo 20755).

3. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, una quota dell'importo di cui al comma 1, pari a euro 2.480.994,92, è vincolata nell'apposito fondo di cui all'art. 4, comma 2, della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010), (obiettivo programmatico 2.1.1.01 - capitolo 20750).

4. Per l'utilizzo del fondo di cui al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con propria deliberazione, su proposta del Presidente della Regione e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, i prelievi dal fondo e le iscrizioni in capitoli di spesa già esistenti ovvero da istituire negli obiettivi programmatici 2.1.1.01 (Finanza locale - Trasferimenti senza vincolo di destinazione), 2.1.1.02 (Finanza locale - Trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione) e 2.1.1.03 (Finanza locale - Speciali interventi).



5. La somma di euro 20.802.858,65 è così ripartita:
- a) euro 2.500.000,00, per gli interventi di cui al comma 2;
 - b) euro 2.480.994,92, per il fondo di cui al comma 3;
 - c) euro 2.810.284, per gli interventi per programmi di investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245);
 - d) euro 13.011.579,73, per i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione secondo quanto stabilito dal comma 6 (obiettivo programmatico 2.1.1.02).
6. All'allegato A di cui all'art. 6, comma 2, lettera c), della legge regionale 29/2008, sono apportate le seguenti modificazioni in aumento:

capitolo 33670 legge regionale 24 dicembre 1996, n. 48	euro	774.686,00
capitolo 37860 legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5	euro	900.000,00
capitolo 58540 legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80	euro	1.000.000,00
capitolo 62576 legge regionale 19 maggio 2005, n. 11	euro	11.600,00
capitolo 67113 legge regionale 18 aprile 2008, n. 13	euro	2.740.000,00
capitolo 67116 legge regionale 4 agosto 2006, n. 18	euro	841.970,73
capitolo 67369 legge regionale 4 novembre 2005, n. 25	euro	143.323,00
capitolo 68005 legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, art. 6-ter	euro	2.100.000,00
capitolo 37880 art. 7 della presente legge	euro	3.000.000,00
capitolo 58405 art. 8 della presente legge	euro	300.000,00
capitolo 49415 art. 9 della presente legge	euro	1.200.000,00

Art. 6.

Fondo per speciali programmi di investimento-FoSPI

1. La spesa per il programma Fospi 2008/2010 di cui all'art. 20 della legge regionale n. 48/1995, già autorizzata ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 29/2008 per euro 32.960.254,00 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, cap. 21245 parz.), è rideterminata complessivamente in euro 32.754.972 di cui:

- a) anno 2009: euro 3.179.872;
- b) anno 2010: euro 2.601.347;

2. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma Fospi 2009/2011 di cui all'art. 20 della legge regionale n. 48/1995, la spesa complessiva di euro 38.905.567 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, capitolo 21245 parz.), già autorizzata ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 29/2008, è così suddivisa:

- a) anno 2009: euro 28.915.358;
- b) anno 2010: euro 5.166.149;
- c) anno 2011: euro 4.824.060.

3. Ai fini dell'approvazione del programma Fospi di cui all'art. 20 della legge regionale n. 48/1995, la spesa di riferimento per il triennio 2010/2012, già determinata dall'art. 7, comma 7, della legge regionale n. 29/2008 in euro 37.896.024, è rideterminata in euro 40.911.590, ed è indicativamente suddivisa in euro 29.718.100, per l'anno 2010, e euro 8.588.296, per l'anno 2011. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanzia-

mento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvede con legge finanziaria per il triennio 2010/2012 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, cap. 21245 parz.).

4. Alla copertura del maggiore onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a euro 2.810.284 per l'anno 2009, si provvede con la quota di avanzo di amministrazione di finanza locale di cui all'art. 5, comma 5, lettera c).

Art. 7.

Finanziamento per interventi di ripristino dei danni causati alla viabilità comunale dalle nevicate dell'inverno 2008/2009

1. La Giunta regionale è autorizzata, con propria deliberazione, ad adottare per l'anno 2009, previo parere del consiglio permanente degli enti locali, piani straordinari di interventi finalizzati al ripristino dei danni causati alle infrastrutture viabili comunali dalle consistenti nevicate dell'inverno 2008/2009.

2. Alla realizzazione degli interventi inseriti nei piani di cui al comma 1, provvedono direttamente gli enti locali interessati, mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995.

3. Le deliberazioni di cui al comma 1 stabiliscono, inoltre, i criteri e le modalità per l'erogazione dei trasferimenti.

4. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato complessivamente, per l'anno 2009, in euro 3.000.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - capitolo 37880).

Art. 8.

Finanziamento per la realizzazione di progetti relativi a piani di zona

1. Per la realizzazione di progetti previsti dai Piani di zona di cui all'obiettivo 18 del Piano regionale per la salute e il benessere sociali 2006/2008, approvato con legge regionale 20 giugno 2006, n. 13 (Approvazione del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008), è autorizzata la spesa di euro 300.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - capitolo 58405).

2. Alla realizzazione dei progetti di cui al comma 1, possono provvedere sia la Regione sia gli enti locali interessati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995.

3. L'approvazione dei progetti e l'eventuale erogazione del trasferimento agli enti locali è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

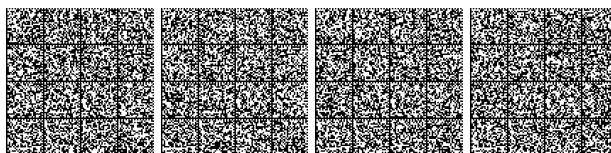
Art. 9.

Finanziamento agli enti locali per il trattamento delle acque reflue

1. Al fine di consentire la copertura dei maggiori oneri sostenuti dagli enti locali nell'anno 2009 a seguito dell'interruzione del servizio di smaltimento dei rifiuti derivanti dal trattamento delle acque reflue e al conseguente conferimento, in via eccezionale e transitoria, presso impianti di recupero o smaltimento ubicati al di fuori della Regione, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - capitolo 49415).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995.

3. Il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 è effettuato in favore dei soli enti locali che svolgono le attività di trattamento delle acque reflue; l'erogazione delle predette risorse è effettuata sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.



Art. 10.

Finanziamento straordinario al Comune di Etroubles

1. Per l'esecuzione di interventi urgenti di messa in sicurezza della strada statale n. 27 all'interno del centro abitato, è attribuito al Comune di Etroubles un finanziamento straordinario, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale n. 48/1995.

2. La destinazione del finanziamento è vincolata all'esecuzione degli interventi, di competenza comunale, finalizzati al miglioramento della sicurezza viaria. L'entità e le modalità di erogazione del finanziamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'onere massimo per l'applicazione del comma 1 è determinato in euro 100.000, per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.1.1.05 - capitolo 33668).

Art. 11.

Finanziamento degli oneri di realizzazione dell'asilo nido in Comune di Charvensod

1. Al fine di finanziare gli ulteriori oneri, compresi quelli correlati agli arredi, derivanti dalla progettazione esecutiva approvata dal Consorzio dell'Envers per la realizzazione dei lavori dell'asilo nido in Comune di Charvensod di cui all'art. 18 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007), in deroga a quanto disposto dalla legge regionale n. 48/1995, è autorizzata, per l'anno 2009, una spesa massima di euro 340.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.05 - capitolo 33645).

Art. 12.

Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale

1. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione degli interventi definiti nell'ambito del programma obiettivo n. 2 occupazione, previsto dai regolamenti CE n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, e n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, già determinati dall'art. 18, comma 10, della legge regionale 29/2008 in euro 6.634.884 per il triennio 2009/2011, di cui euro 2.012.497 per l'anno 2009, sono rideterminati in euro 9.034.884 per il triennio 2009/2011, di cui euro 4.412.497 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.2.18 - capitoli 30055 e 30056).

2. Per il cofinanziamento delle misure di aiuto previste dal programma di sviluppo rurale 2007/2013 relative all'annualità 2008, la Regione è autorizzata ad utilizzare le risorse già determinate dall'art. 35, comma 2, della legge regionale n. 29/2008 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 43070).

Art. 13.

Interventi in materia di politica del lavoro

1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano di politica del lavoro, già determinata dall'art. 17, comma 2, della legge regionale 29/2008 in euro 18.076.700 per il triennio 2009/2011, di cui euro 6.021.400 per l'anno 2009, è rideterminata in euro 18.913.700 per il triennio 2009/2011, di cui euro 6.858.400 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.2.16 - capitolo 26010; obiettivo programmatico 2.2.2.18 - capitoli 26031, 30151 e 30153).

Art. 14.

*Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A.
Legge regionale 16 marzo 2006, n. 7*

1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale di Finaosta S.p.A. di cui all'art. 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni con cernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A.). Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 9.000.000 (obiettivo programmatico 2.1.4.2. - capi tolo 35620 parz.).

Art. 15.

Acquisto di beni immobili dalla Casino de la Vallée S.p.A.

1. In esecuzione di quanto disposto dall'art. 22 del disciplinare per la gestione della Casa da gioco di Saint Vincent, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3174/XII del 20 dicembre 2007, la Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 2009, ad acquistare i seguenti beni immobili e le relative pertinenze, di proprietà della Casino de la Vallée S.p.A.:

a) ex rimessa Masala;

b) tunnel di collegamento tra la Casa da gioco e viale Piemonte.

2. L'acquisto dei beni di cui al comma 1 è effettuato al valore del costo sostenuto e documentato dalla Casino de la Vallée S.p.A.

3. L'onere per gli interventi di cui al comma 1 è determinato, per l'anno 2009, in euro 6.000.000 (obiettivo programmatico 2.1.4.01. - capitolo 35068).

Art. 16.

*Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente.
Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 29/2008*

1. L'art. 21 della legge regionale n. 29/2008 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente). — 1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata in euro 267.520.491 per l'anno 2009, in euro 270.566.600 per l'anno 2010 e in euro 274.893.900 per l'anno 2011, di cui:

a) trasferimenti all'Azienda regionale Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL), per complessivi euro 248.614.000 per l'anno 2009, euro 252.538.000 per l'anno 2010 e euro 256.838.000 per l'anno 2011, dei quali, rispettivamente, euro 230.000.000, euro 235.000.000 e euro 240.000.000, quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59900 parz.), e:

1) euro 1.750.000, per gli anni 2009, 2010 e 2011, per prestazioni sanitarie aggiuntive regionali (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59980);

2) euro 261.000, per l'anno 2009 e euro 185.000 per gli anni 2010 e 2011, per iniziative di formazione professionale (capitolo 59900 parz.);

3) euro 5.275.000, per gli anni 2009, 2010 e 2011, per iniziative di assistenza sanitaria e prestazioni sanitarie particolari e ricerca (capitolo 59900 parz.);

4) euro 11.328.000, per l'anno 2009, euro 10.328.000 per l'anno 2010 e euro 9.628.000 per l'anno 2011, per interventi a favore del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale (capitoli 59900 parz. e 59902);

b) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva per euro 17.200.000 per l'anno 2009, di cui euro 6.200.000 per il saldo dell'anno 2006 e euro 11.000.000 per l'acconto dell'anno 2009, euro 16.400.000 per l'anno 2010 per il saldo dell'anno 2007 e l'acconto dell'anno 2010 e di euro 16.400.000 per l'anno 2011 per il saldo dell'anno 2008 e l'acconto dell'anno 2011 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59910);

c) interventi diretti della Regione, euro 1.581.491 per l'anno 2009, euro 1.628.600 per l'anno 2010 e euro 1.655.900 per l'anno 2011 (obiettivi programmatici 2.2.3.01. e 2.2.3.03. - capitoli 59920, 61265);



d) trasferimento all'Azienda USL di euro 125.000 per l'anno 2009 per quota contributiva aggiuntiva in materia di previdenza complementare per il personale della sanità Fopadiva (obiettivo programmatico 2.2.3.01 - capitolo 59915).

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, lettera a).

3. La Giunta regionale può autorizzare l'Azienda USL ad apportare variazioni compensative tra le assegnazioni trasferite ai sensi del comma 1, lettera a).

4. A parziale copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il quadriennio economico 2006/2009 del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale, l'Azienda USL utilizza i risultati economici positivi e gli accantonamenti degli esercizi precedenti.

5. La Regione trasferisce all'Azienda USL le somme versate dallo Stato o dalle aziende farmaceutiche in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica.

6. Per l'applicazione del comma 5, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 17.

Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali

1. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie ospedaliere, già determinata dall'art. 22, comma 1, della legge regionale n. 29/2008 per il triennio 2009/2011 in euro 24.050.000, di cui euro 700.000 per l'anno 2009, euro 9.350.000 per l'anno 2010 e euro 14.000.000 per l'anno 2011, è rideterminata per l'anno 2009 in 1.100.000 e per il triennio 2009/2011 in euro 24.450.000 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60310).

2. La spesa per la realizzazione di interventi urgenti di edilizia sanitaria ospedaliera e territoriale già determinata dall'art. 22, comma 3, della legge regionale 29/2008 per il triennio 2009/2011 in euro 14.830.000, di cui euro 1.110.000 per l'anno 2009, euro 6.110.000 per l'anno 2010 e euro 7.610.000 per l'anno 2011, è rideterminata, per l'anno 2009, in euro 4.720.000 e per il triennio 2009/2011 in euro 18.440.000 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60420).

Art. 18.

Finanziamento degli oneri per il completamento del presidio socio-sanitario distrettuale nel Comune di Nus

1. Al fine di completare i lavori di realizzazione del nuovo presidio socio-sanitario distrettuale nel Comune di Nus con gli interventi necessari all'adeguamento della struttura alla normativa vigente, in attuazione dell'obiettivo n. 8 del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, approvato con legge regionale 13/2006, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa massima di euro 120.000 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60480).

2. Con propria deliberazione, la Giunta regionale approva, sulla base dell'istruttoria condotta dalla struttura regionale competente in materia di edilizia socio-sanitaria, gli interventi di cui al comma 1 e definisce le modalità di erogazione del finanziamento.

Art. 19.

Finanziamento degli oneri di realizzazione di una struttura socio-sanitaria nel Comune di Verrayes

1. Al fine di realizzare una nuova sede del consultorio nel Comune di Verrayes, in attuazione dell'obiettivo n. 8 del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, approvato con legge regionale n. 13/2006, è autorizzata, per l'anno 2009, una spesa massima di euro 390.000 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60480).

2. Con apposito accordo di programma, la Regione e il Comune di Verrayes definiscono tempi e modalità di realizzazione della nuova sede del consultorio, sulla base dello studio di fattibilità commissionato dalla Regione, nonché tempi e modalità della cessione a titolo gratuito del fabbricato di proprietà regionale sito nel medesimo Comune e avente destinazione d'uso socio-assistenziale.

Art. 20.

Finanziamento degli oneri per la realizzazione degli interventi edilizi a completamento del Centro di ippoterapia per disabili nel Comune di Nus

1. Al fine di poter dotare il centro di ippoterapia per disabili ubicato nel Comune di Nus dei servizi accessori necessari allo svolgimento delle relative attività, in attuazione dell'obiettivo n. 23 del piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, approvato con legge regionale 13/2006, e in deroga a quanto disposto dalla legge regionale n. 48/1995, è attribuito al Comune di Nus, per l'anno 2009, un finanziamento straordinario.

2. Con propria deliberazione, la Giunta regionale definisce l'entità e le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 1.

3. L'onere massimo per l'applicazione del comma 1 è determinato, per l'anno 2009, in euro 100.000 e trova copertura nel Fondo regionale per le politiche sociali istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), (obiettivo programmatico 2.2.3.03 - capitolo 61310).

Art. 21.

Finanziamento straordinario alla Federazione regionale dei volontari del soccorso

1. In considerazione dell'interesse regionale all'ottimizzazione dello svolgimento dell'attività di soccorso e trasporto sanitario, svolta dalla Federazione regionale dei volontari del soccorso in convenzione con l'Azienda U.S.L., in attuazione dell'obiettivo n. 10 del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, approvato con legge regionale n. 13/2006, è autorizzata la concessione alla Federazione stessa di un contributo straordinario, per l'anno 2009, per ultimare la sistemazione della propria sede nel Comune di Saint-Christophe.

2. L'entità e le modalità di erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'onere massimo per l'applicazione del comma 1 è determinato, per l'anno 2009, in euro 80.000 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 - capitolo 60985).

Art. 22.

Sistemi informativi condivisi tra Regione ed enti locali

1. La Regione e gli enti locali realizzano e gestiscono sistemi informativi condivisi volti a favorire l'accesso ai servizi da parte del cittadino, l'attività di comunicazione e informazione e il monitoraggio della spesa pubblica.

2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e dell'obiettivo n. 26 del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, approvato con legge regionale n. 13/2006, la Regione provvede al finanziamento degli oneri necessari alla realizzazione di un sistema informativo per la gestione dell'Indicatore regionale della situazione economica (IRSE), condiviso con gli enti locali interessati.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per il triennio 2009/2011, la spesa complessiva di euro 400.000 di cui euro 100.000 per l'anno 2009 e euro 150.000 annui per gli anni 2010 e



2011. Tale spesa trova copertura nell'ambito degli interventi finanziati dal Fondo regionale per le politiche sociali istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2001 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 - capitolo 61312).

Art. 23.

*Esercizio transitorio di funzioni in materia di assistenza.
Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25*

1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005), le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012».

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 trova copertura nel Fondo regionale per le politiche sociali, istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2001 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 - capitolo 61310).

Art. 24.

Finanziamento della Cittadella dei giovani

1. In considerazione della valenza culturale e sociale e dell'interesse regionale della Cittadella dei giovani, con sede nel Comune di Aosta, è autorizzato, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, un finanziamento al Comune di Aosta a titolo di compartecipazione alle spese di gestione e ai progetti non ordinari di carattere culturale attuati nell'ambito della gestione della Cittadella dei giovani.

2. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per il finanziamento di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente art. è autorizzata, per il triennio 2009/2011, la spesa di annui euro 300.000. Tale spesa trova copertura per euro 150.000 per l'anno 2009 e annui euro 300.000 per gli anni 2010 e 2011 nell'ambito degli interventi finanziati dal fondo regionale per le politiche sociali istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2001 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 - capitolo 61312), e per euro 150.000 per l'anno 2009 nell'obiettivo programmatico 2.2.4.06 - capitolo 57310.

Art. 25.

Assegnazione di fondi per l'erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36

1. Nelle more dell'approvazione del piano triennale per l'edilizia residenziale di cui all'art. 2 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33), per l'anno 2009, è autorizzato, con deliberazione della Giunta regionale, il prelievo di euro 300.000 dal capitolo 50900 (Fondo regionale per le politiche abitative), da destinare alla concessione dei contributi di cui all'art. 3 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 36 (Norme per la costituzione e il funzionamento del Fondo regionale per l'abitazione).

Art. 26.

Modificazione alla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29

1. Al comma 1 dell'art. 38 della legge regionale n. 29/2008, la parola: «2008» è sostituita dalla seguente: «2009».

Art. 27.

Autorizzazioni di maggiori spese recate da leggi regionali

1. Le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali, come determinate dalla legge regionale n. 29/2008, sono modificate, per l'anno 2009, nella misura indicata nell'allegato C.

Capo III

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2009 E
PER IL TRIENNIO 2009/2011. DISPOSIZIONI FINANZIARIE.

Art. 28.

Variazioni alla denominazione di capitoli di spesa del bilancio di previsione

1. La denominazione dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009 è così modificata:

capitolo 40912 «Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi diretti alla costituzione della Colonna mobile nazionale delle regioni»;

capitolo 64440 «Contributi all'Unione valdostana guide di alta montagna per il funzionamento della stessa».

Art. 29.

Variazioni al bilancio di cassa a seguito dell'aggiornamento dei residui

1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione dei capitoli dello stato di previsione dell'entrata per euro 477.694,33 e dello stato di previsione della spesa per euro 13.075.119,50 del bilancio per l'anno finanziario 2009, quali risultano analiticamente dagli allegati D ed E.

Art. 30.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2009 e per il triennio 2009/2011 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in aumento, limitatamente all'anno finanziario 2009: capitolo 00010 «Avanzo di amministrazione» competenza euro 237.494.652,75:

capitolo 00020 «Fondo iniziale di cassa»

cassa euro 96.540.145,28

capitolo 01305 «Quota sostitutiva dell'I.V.A. all'importazione per merci provenienti da paesi comunitari di cui all'art. 8, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498»

cassa euro 40.000.000,00;

capitolo 11220 «Accensione di prestiti a medio o a lungo termine per il finanziamento del programma pluriennale di interventi a favore di enti locali per la realizzazione di infrastrutture idriche»

cassa euro 40.000.000,00;

b) in diminuzione: capitolo 1100 «Imposta regionale sulle attività produttive I.R.A.P.»

competenza anno 2009 euro 17.000.000,00

cassa euro 3.000.000,00.

Art. 31.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2009 e per il triennio 2009/2011, sono apportate variazioni in aumento, limitatamente all'anno finanziario 2009, per complessivi euro 197.137.220,39 per la competenza e euro 173.062.450,95 per la cassa, come indicato analiticamente nell'allegato F.



Art. 32.

Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio

1. I trasferimenti statali e comunitari, previsti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, ammontano a euro 23.274.300,19, quali risultano analiticamente nella colonna A dell'allegato G.

2. I trasferimenti di cui al comma 1, già attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2009 ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010), ammontano a complessivi euro 22.382.922,22, quali risultano analiticamente nella colonna B dell'allegato G.

3. I trasferimenti di cui al comma 1, attribuiti con la presente legge alla competenza finanziaria dell'anno 2009, ammontano ad euro 891.377,97, quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato G.

4. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di competenza per l'anno 2009 e per il triennio 2009/2011, limitatamente all'anno finanziario 2009, sono apportate le variazioni in aumento per euro 891.377,97, quali risultano analiticamente nella colonna C dell'allegato G.

Art. 33.

Fondo regionale per le politiche abitative

1. Gli stanziamenti del fondo regionale per le politiche abitative, iscritti nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e non impegnati alla chiusura dell'esercizio stesso, pari a euro 83.132,17, sono già stati attribuiti alla competenza finanziaria dell'anno 2009 ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 29/2008.

Art. 34.

Modificazione alla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 30

1. A seguito della variazione disposta ai sensi dell'art. 31, comma 1 sul capitolo 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento», l'allegato n. 1 alla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 30 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 2009 e per il triennio 2009/2011), elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali ai bilanci di previsione per l'anno finanziario 2009 e per il triennio 2009/2011, è in tegro nel modo seguente:

«E SANITÀ

1. Interventi regionali per l'ampliamento a est del presidio ospedaliero di viale Ginevra. - anno 2009 - euro 10.460.000».

Art. 35.

Copertura finanziaria

1. La copertura del maggiore onere di euro 220.494.652,75, per l'anno 2009, derivante dalle autorizzazioni disposte dalla presente legge, è assicurata dalle maggiori entrate autorizzate dall'art. 30.

Art. 36.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 giugno 2009

ROLLANDIN

09R0671

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2009, n. 16.

Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 28 del 14 luglio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 1

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione per gli alloggi utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica:

a) realizzati o recuperati dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali e dalle loro aziende;

b) realizzati o recuperati con il concorso o il contributo dello Stato, della Regione, degli enti locali e delle loro aziende, e dei privati;

c) in proprietà degli enti locali e delle loro aziende.»

2. Il comma 1-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 39/1995 è abrogato.

3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 39/1995, come abrogato dal comma 2, è inserito il seguente:

«1-ter. Gli alloggi di cui al comma 1 sono considerati alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008.»

4. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 39/1995, è inserita la seguente:

«d-bis) il cui degrado comporti la necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione eccessivamente onerosi rispetto alla possibilità di una loro cessione;».

5. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 39/1995, dopo le parole: «lett. d)», è inserita la seguente: «d-bis)».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2

1. L'art. 2 della legge regionale n. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Nozione di alloggio adeguato). — 1. Ai fini della presente legge si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente entrambe le seguenti caratteristiche:

a) superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e comprensiva delle soglie di passaggio da un vano all'altro e degli sginci di porte e finestre, non inferiore a:

1) metri quadrati 28, per un nucleo familiare composto da una persona;

2) metri quadrati 40, per un nucleo familiare composto da due persone;



3) metri quadrati 60, per un nucleo familiare composto da tre persone;

4) metri quadrati 70, per un nucleo familiare composto da quattro persone;

5) metri quadrati 80, per un nucleo familiare composto da cinque persone;

6) metri quadrati 95, per un nucleo familiare composto da sei o più persone;

b) minimo un vano ogni due componenti il nucleo familiare, fino ad un massimo di cinque vani. Ai fini del calcolo dei vani sono esclusi la cucina o il soggiorno con angolo cottura, i locali destinati a servizi igienici e i locali accessori.

2. Ai fini della determinazione della superficie utile netta di cui al comma 1, lettera a), si applica una percentuale di tolleranza in diminuzione pari al 15 per cento, per i casi di cui ai numeri 1) e 2), e pari al 10 per cento, per i casi di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6).

3. Se il locale adibito a cucina ha una superficie utile inferiore a metri quadrati 8, il numero minimo di vani, calcolato ai sensi del comma 1, lettera b), è aumentato di una unità.

4. Nel caso di monolocali, l'alloggio è adeguato per un nucleo familiare composto da una persona, a condizione che sia rispettata la superficie minima di cui al comma 1, lettera a).

5. È comunque considerato non adeguato l'alloggio, abitato da un nucleo familiare con presenza di handicappati di natura motoria e sensoriale, non adattabile ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.»

Art. 3.

Modificazioni all'art. 3

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 39/1995 è sostituita dalla seguente:

«a) alloggio improprio, l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche incompatibili con la destinazione ad abitazione. Rientrano in tale categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, le autorimesse e le cantine. È altresì considerato improprio l'alloggio privo di servizio igienico;».

2. Dopo il numero 4) della lettera b) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 39/1995, è inserito il seguente:

«4-bis) servizio igienico esterno.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4

1. L'art. 4 della legge regionale n. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Definizioni). — 1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) vano convenzionale, l'ambiente o il locale con una superficie di metri quadrati 14, determinata ai sensi dell'art. 45, comma 2;

b) vano abitabile, l'ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente dall'esterno mediante finestra, porta o altra apertura, con superficie non inferiore a metri quadrati 7,50, con esclusione della cucina, del soggiorno con angolo cottura, dei locali destinati a servizi igienici e dei locali accessori;

c) vano accessorio, l'ambiente o il locale destinato a servizi, disimpegno, ingresso, corridoio, anticamera, ripostiglio, seminterrato, con superficie inferiore a metri quadrati 7,50.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 5

1. L'art. 5 della legge regionale n. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Nozione di nucleo familiare). — 1. Ai fini della presente legge, il nucleo familiare del concorrente all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica si intende costituito da tutti i soggetti, anche non legati da vincoli di coniugio, affinità o parentela che, alla data di presentazione della domanda di assegnazione, compongono la famiglia anagrafica, come definita dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). In ogni caso, il coniuge del richiedente, non separato legalmente, è ricompreso nel nucleo familiare.

2. Nel caso di particolari situazioni debitamente documentate in cui il nucleo familiare dichiarato dal concorrente nella domanda risulti difforme da quello indicato nelle risultanze anagrafiche, la Commissione di cui all'art. 14 ne valuta l'ammissibilità, anche ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 6

1. L'art. 6 della legge regionale n. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica). — 1. I concorrenti all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica devono possedere, alla data di pubblicazione del bando e fino al momento dell'assegnazione dell'alloggio, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea. È ammesso altresì il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;

b) residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente;

c) residenza anagrafica o attività lavorativa principale e continuativa nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso per il periodo minimo stabilito, per uno o entrambi i requisiti, nel bando stesso;

d) non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione:

1) su di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, come definito dall'art. 2, nel territorio regionale;

2) su due o più alloggi, o quote di titolarità la cui somma è pari o superiore a due unità, ubicati in qualsiasi località;

e) Indicatore della Situazione Economica (ISE) non superiore al limite definito ai sensi dell'art. 7. L'ISE è desunto dalla dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), rilasciata per l'anno di riferimento del bando;

f) non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

g) non essere stati dichiarati decaduti negli ultimi dieci anni dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

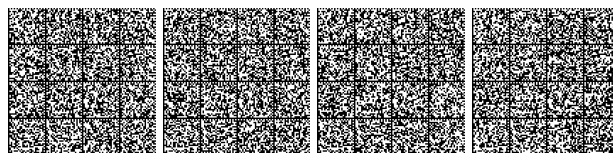
2. Ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera d), non si tiene conto degli alloggi:

a) dichiarati impropri o antigienici ai sensi dell'art. 3;

b) gravati da usufrutto, uso o abitazione a favore di terzi;

c) non utilizzabili a fini abitativi.

3. I requisiti di cui al comma 1, lettere d) ed e), devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare.».



Art. 7.

Sostituzione dell'art. 7

1. L'art. 7 della legge regionale n. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Indicatore di reddito*). — 1. L'indicatore di reddito è desunto dalla dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), riportante i redditi relativi all'anno precedente la data di presentazione della domanda. I limiti dell'ISE, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge, sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale può variare i limiti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatosi nell'anno precedente, e delle condizioni socio-economiche esistenti nel territorio regionale.».

Art. 8.

Abrogazione dell'art. 8

1. L'art. 8 della legge regionale n. 39/1995 è abrogato.

Art. 9.

Inserimento dell'art. 8-bis

«Art. 8-bis (*Punteggi*). — 1. La graduatoria di assegnazione degli alloggi è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'allegato A-bis alla presente legge.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può modificare i punteggi di cui all'allegato A-bis, sentite le Commissioni consiliari competenti.».

Art. 10.

Modificazioni all'art. 9

1. Al comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 39/1995, le parole: «da enti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «dai Comuni».

2. Il comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 39/1995 è abrogato.

3. Al comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 39/1995, la parola: «3,» è soppressa.

4. Il comma 8 dell'art. 9 della legge regionale n. 39/1995 è abrogato.

Art. 11.

Modificazioni all'art. 10

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 39/1995 è sostituita dalla seguente:

«*b*) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 6;».

2. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 39/1995 è sostituita dalla seguente:

«*d*) il termine di scadenza della presentazione delle domande, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando;».

3. La lettera *e*) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 39/1995 è sostituita dalla seguente:

«*e*) i documenti da allegare alla domanda.».

4. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 39/1995 è abrogato.

Art. 12.

Modificazioni all'art. 11

1. L'alea del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale n. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«1. Nella domanda, redatta e inoltrata secondo le modalità e entro i termini previsti dal bando, devono essere indicati:».

2. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«3. Il concorrente deve dichiarare ai sensi degli articoli 30 e 31 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di, atto di notorietà, la sussistenza dei requisiti in suo favore ed in favore dei componenti il nucleo familiare, nonché ogni altro dato richiesto nella domanda.».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 12

1. L'art. 12 della legge regionale n. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Istruttoria delle domande*). — 1. L'ente che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande, verificandone la regolarità e la completezza della documentazione allegata.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente che ha indetto il bando può richiedere agli interessati ulteriori informazioni o documentazione integrativa.

3. L'ente che ha indetto il bando provvede, in via provvisoria, all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda stessa e della documentazione allegata.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, i comuni possono delegare l'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER) di cui alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 30 (Istituzione dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale - Agence régionale pour le logement), previa convenzione.

5. Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro novanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle medesime, alla Commissione di cui all'art. 14, dandone contestuale comunicazione alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.».

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 14

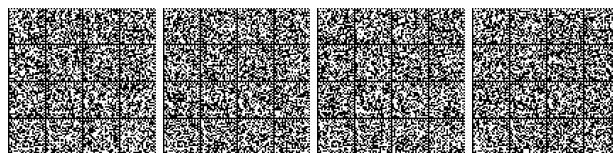
1. L'art. 14 della legge regionale n. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Commissione di edilizia residenziale pubblica*). — 1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica è istituita la commissione per l'edilizia residenziale pubblica.

2. La commissione svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) cura l'istruttoria delle domande ai fini della formazione e degli aggiornamenti delle graduatorie;

b) decide in merito ai ricorsi di cui all'art. 16, comma 3;



c) predispone la graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio di cui all'art. 31;

d) esamina le domande di emergenza abitativa ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33);

e) rilascia il parere obbligatorio e vincolante di cui all'art. 36, comma 4.

3. La commissione, nominata con decreto del Presidente della Regione, dura in carica cinque anni ed è così composta:

a) un magistrato, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Tribunale di Aosta;

b) un esperto in materia di politiche sociali designato dalla Giunta regionale, o suo delegato;

c) un esperto in materia di edilizia residenziale pubblica designato dalla Giunta regionale, o suo delegato;

d) il presidente dell'ARER, o suo delegato;

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime, o suo delegato;

f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, designato dalle medesime, o suo delegato;

g) un membro designato dal Presidente della Regione, o suo delegato.

4. La commissione è integrata di volta in volta dal sindaco del comune interessato all'assegnazione degli alloggi, o suo delegato, con diritto di voto.

5. La commissione elegge il vice presidente fra i membri di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f).

6. Per la validità delle sedute della commissione è sufficiente la presenza di quattro componenti, fra i quali, comunque, deve essere compreso il presidente o il vice presidente. La commissione delibera a maggioranza dei presenti, e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

7. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un dipendente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica.

8. La commissione, ove lo ritenga opportuno, può:

a) nominare al suo interno delle sottocommissioni, definendone i compiti e la durata;

b) avvalersi di tecnici esperti.».

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 16

L'art. 16 della legge regionale n. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Formazione della graduatoria*). — 1. La commissione, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, con i punteggi ad esse attribuiti, e della relativa documentazione, predispone la graduatoria provvisoria.

2. La graduatoria provvisoria, entro quindici giorni dalla sua formazione, è pubblicata all'Albo pretorio del comune interessato per quindici giorni consecutivi.

3. Entro venti giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria all'Albo pretorio, gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice alla commissione che decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione del ricorso.

4. Esaurito l'esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria definitiva e la trasmette al comune interessato per l'approvazione.

5. In caso di parità di punteggio è preferito il concorrente più anziano di età.

6. In caso di persistente parità è preferito il concorrente con maggiore anzianità di residenza in Valle d'Aosta. In caso di ulteriore parità, la commissione procede al sorteggio in presenza degli interessati.

7. L'ordine conseguito da ciascun concorrente nella graduatoria definitiva dà titolo all'assegnazione dell'alloggio fino ad esaurimento delle disponibilità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20.

8. La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria.

9. Gli alloggi sono assegnati in relazione alla composizione del nucleo familiare del concorrente e secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva.».

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 18

1. L'art. 18 della legge regionale n. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Aggiornamento della graduatoria di assegnazione*). — 1. La graduatoria definitiva, con decorrenza dall'anno successivo alla sua approvazione, è aggiornata dalla commissione di cui all'art. 14 entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base delle domande presentate al comune interessato entro il 31 dicembre, sia da parte di nuovi aspiranti all'assegnazione, sia da parte di coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

2. La commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, esamina le domande di cui al comma 1 e predispone un elenco provvisorio con indicazione del punteggio attribuito o aggiornato. L'elenco è pubblicato entro il 15 febbraio, per quindici giorni consecutivi, all'Albo pretorio del comune.

3. Entro venti giorni dalla pubblicazione dell'elenco, gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice alla commissione che, entro il 31 marzo, esaminati i ricorsi, aggiorna la graduatoria definitiva, con l'inserimento o la ricollocazione dei concorrenti interessati.

4. La graduatoria definitiva è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio del comune interessato e conserva efficacia fino alla pubblicazione del successivo aggiornamento.».

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 19

1. L'art. 19 della legge regionale n. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione*). — 1. In sede di assegnazione degli alloggi, il comune verifica il permanere dei requisiti previsti per l'assegnazione richiedendo, ove del caso, la documentazione necessaria.

2. Se non è trascorso un anno dalla data di inserimento o ricollocazione degli interessati nella graduatoria definitiva e non sono intervenute variazioni anagrafiche, ad eccezione di nascite e decessi, il comune provvede a verificare il permanere del requisito di cui all'art. 6, comma 1, lettera c).

3. Nel caso in cui sia trascorso più di un anno dalla data d'inserimento o ricollocazione degli interessati nella graduatoria definitiva, la verifica riguarda la permanenza dei requisiti di cui all'art. 6 e delle condizioni che hanno determinato il punteggio. Nel caso in cui queste ultime non siano confermate, alle eventuali nuove condizioni sono attribuiti i relativi punteggi, previa valutazione delle medesime.



4. Il comune trasmette la documentazione relativa alle verifiche di cui al comma 3 alla commissione di cui all'art. 14 per le valutazioni di competenza. La commissione, qualora accerti la mancanza anche di un solo requisito di cui all'art. 6, oppure il mutamento delle condizioni determinanti il punteggio, nei successivi venti giorni provvede ad esprimere parere vincolante al comune in ordine all'eventuale esclusione o al mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.».

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 20

L'art. 20 della legge regionale n. 39/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Modalità di assegnazione*). — 1. L'assegnazione degli alloggi, in base all'ordine della graduatoria definitiva, è effettuata dal comune territorialmente competente.

2. Ogni ente proprietario o gestore di alloggi comunica al comune, al Presidente della Regione e alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica l'elenco degli alloggi disponibili entro dieci giorni dall'effettiva disponibilità.

3. Qualora la tipologia degli alloggi disponibili e le caratteristiche dei nuclei familiari in graduatoria non consentano l'assegnazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, al soggetto avente titolo può essere proposto un alloggio adeguato avente anche una sola delle caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1. In tale caso l'eventuale rinuncia è giustificata.».

Art. 19.

Modificazioni all'art. 21

Al comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 39/1995, le parole: «, nel rispetto di quanto previsto all'art. 20, comma 3» sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 39/1995, è sostituito dal seguente:

«3. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona delegata. In caso di mancata presentazione non motivata, il comune dichiara la decadenza dall'assegnazione e l'esclusione dalla graduatoria.».

3. Al comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 39/1995, le parole: «per gravi e documentati motivi» sono soppresse.

4. Dopo il comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 39/1995, è inserito il seguente:

«5-bis. È ritenuta giustificata la rinuncia all'alloggio da parte di un assegnatario al quale sia stato proposto un alloggio adeguato ai sensi dell'art. 2, ma il cui numero di vani, in rapporto alla composizione del suo nucleo familiare, non permetta un'adeguata e razionale sistemazione alloggiativa.».

Art. 20.

Modificazioni all'art. 22

1. Al comma 6 dell'art. 22 della legge regionale n. 39/1995, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «novanta».

2. Il comma 9 dell'art. 22 della legge regionale n. 39/1995 è abrogato.

Art. 21.

Modificazione all'art. 24

1. Il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 39/1995, è sostituito dal seguente:

«2. L'aliquota di riserva degli alloggi compresi nei programmi di intervento, da destinare ai profughi, è pari alla percentuale minima prevista dall'art. 34 della legge n. 763/1981 e successive modificazioni e integrazioni.».

Art. 22.

Modificazione all'art. 27

1. Al comma 1-bis dell'art. 27 della legge regionale n. 39/1995, la parola: «c)» è sostituita dalla seguente: «d)».

Art. 23.

Modificazione all'art. 36

1. Il comma 3 dell'art. 36 della legge regionale n. 39/1995 è abrogato.

Art. 24.

Modificazione all'art. 56

1. Al comma 1 dell'art. 56 della legge regionale n. 39/1995, le parole:

«agli allegati A e» sono sostituite dalle seguenti: «all'allegato».

Art. 25.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) gli articoli 15, 17 e 25 della legge regionale n. 39/1995;
- b) l'allegato A della legge regionale n. 39/1995.

Art. 26.

Inserimento dell'allegato A-bis

1. Dopo l'allegato A della legge regionale n. 39/1995, come abrogato dall'art. 25, comma 1, lettera b), è inserito il seguente:

«Allegato A-bis. Punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive e oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare (art. 8-bis):

a) Condizioni soggettive:

1) richiedente con anzianità di residenza in Valle d'Aosta maturata anche non consecutivamente: 1.1 per ogni anno intero successivo ad otto anni: punti da un minimo di 0,2 a un massimo di 0,5 a discrezione del comune;

2) richiedente con anzianità di residenza continuativa nel comune sede dell'intervento, superiore a quella richiesta per l'accesso al bando: punti da 0,2 a 1 per ogni anno intero a discrezione del comune;

3) valore dell'Indicatore della situazione economica (ISE) previsto dall'art. 6:

3.1 fino al 20 per cento del limite di cui all'art. 7: punti 3;

3.2 oltre il 20 per cento e fino al 50 per cento del limite di cui all'art. 7: punti 2;

3.3 oltre il 50 per cento e fino all'80 per cento del limite di cui all'art. 7: punti 1;

4) nucleo familiare superiore a tre persone: punti 1;

5) per ogni minore presente nel nucleo familiare fino ad un massimo di tre: punti 1;

6) richiedente singolo con presenza di uno o più minori all'interno del nucleo familiare: punti 2;

7) richiedente con età superiore a sessantacinque anni, solo o con il coniuge o con il convivente *more uxorio*, oppure nel cui nucleo familiare sia presente un discendente minore a carico o portatore di handicap: punti 2;

8) presenza nel nucleo familiare di componenti di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):

8.1 persona handicappata in situazione di gravità: per ogni persona punti 2;

8.2 persona handicappata: per ogni persona punti 1;



9) presenza nel nucleo familiare di componenti con invalidità certificata dalla competente commissione regionale:

9.1 compresa fra l'80 per cento ed il 100 per cento o, anche in assenza di quantificazione della percentuale di invalidità qualora dal certificato medesimo risultino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età: per ogni persona punti 2;

9.2 compresa fra il 67 per cento ed il 79 per cento: punti 1;

10) ai nuclei familiari con componenti che rientrano nelle condizioni di cui ai numeri 8.1) e 9.1) è attribuito 1 punto ulteriore in presenza di barriere architettoniche, certificata dal comune, che comporti concreto impedimento al disabile nell'accessibilità all'alloggio occupato, in relazione allo specifico genere di disabilità posseduta;

11) richiedente che da non oltre due anni dalla data di scadenza del bando abbia contratto matrimonio o abbia instaurato una convivenza *more uxorio*: punti 1;

12) anni di permanenza in graduatoria: punti da 0,1 a 1 per ogni anno intero a decorrere dal primo inserimento a discrezione del comune;

13) richiedenti appartenenti alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo di Guardia di Finanza: punti 1;

b) condizioni oggettive:

1) abitazione in alloggio improprio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a): 1 punto per ogni anno intero fino ad un massimo di punti 4;

2) nucleo familiare o singola persona che, a seguito di esecuzione di sentenza di rilascio di abitazione o di sentenza di separazione personale tra coniugi, coabita da almeno due anni alla data del bando in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari: punti 2,5;

3) abitazione, alla data del bando, da almeno due anni in alloggio antighenico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b):

3.1 per una fattispecie: punti 1;

3.2 per due o più fattispecie: punti 2;

4) situazione di disagio abitativo, esistente da almeno due anni alla data del bando, in alloggio non adeguato ai sensi dell'art. 2: punti 1;

5) richiedenti che alla data di pubblicazione del bando:

5.1 a seguito di esecuzione della sentenza o dell'ordinanza di rilascio dell'abitazione, fruiscano di sistemazione alloggiativa precaria in struttura alberghiera o similare: punti 4;

5.2 siano interessati da un provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempimento contrattuale, da un verbale di conciliazione giudiziaria, oppure da un'ordinanza di sgombero, emessi da meno di due anni, e comunque con data di esecuzione non eccedente l'anno successivo la pubblicazione del bando: punti 4;

5.3 abitino in alloggio che debba essere rilasciato per effetto di sentenza di separazione personale fra coniugi, entro un anno dalla data di pubblicazione del bando: punti 4;

5.4 abitino in alloggio di servizio che debba essere rilasciato a seguito di collocamento a riposo o per altro motivo impreveduto non dipendente dalla volontà propria: punti 4.

c) Precisazioni:

1) il comune in sede di bando può specificare ulteriori condizioni soggettive ed oggettive determinando i relativi punteggi, fino ad un massimo complessivo di punti 5;

2) i provvedimenti giudiziari di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, di cui alla lettera b), numeri 5.1 e 5.2, sono valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio solo se contengono l'esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante disdetta della locazione da parte del locatore, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158 (Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199;

3) le condizioni di cui alla lettera a), numeri 8) e 9), non sono cumulabili tra loro quando riferite ad una stessa persona. In tal caso verrà considerata la casistica più favorevole all'interessato;

4) le condizioni di cui alla lettera b), numeri 1), 3) e 4), non sono cumulabili tra loro, così come quelle di cui alla lettera b), numeri 2) e 4);

5) la condizione di cui alla lettera b), numero 5), non è cumulabile con le altre condizioni oggettive;

6) ai richiedenti che ricadano nelle condizioni di cui alla lettera b), numero 5), nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando e quella di approvazione della graduatoria provvisoria, è riconosciuto, su domanda documentata, il relativo punteggio; parimenti sono riconosciuti i punteggi di cui alla lettera a), numeri 4), 5) e 6) ai richiedenti il cui nucleo familiare raggiunga, nello stesso periodo, tali condizioni a seguito della nascita di figli.»

Art. 27.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 giugno 2009.

ROLLANDIN

(Omissis)

09R0673

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2009, n. 17.

Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 28 del 14 luglio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11

1. L'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 11 (Testo unico in materia di provvidenze economiche a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti), è sostituito dal seguente:

«Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti a partire dalla data in cui sono venuti meno i requisiti prescritti e dispone la restituzione delle somme indebitamente percepite.»

2. Dopo il comma 7 dell'art. 3 della legge regionale n. 11/1999, come modificato dal comma 1, è aggiunto il seguente:

«7-bis. In deroga a quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia di pagamenti rateali, la rateizzazione delle somme da restituire è ammessa, su richiesta dell'interessato, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, fatto salvo il caso in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.»

3. Dopo il comma 7-bis dell'art. 3 della legge regionale n. 11/1999, inserito dal comma 2, è aggiunto il seguente:

«7-ter. La ripetizione è esclusa nel caso in cui il debitore, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di revoca, compri di possedere un indicatore regionale della situazione economica, con esclusione dell'importo del beneficio revocato, pari o inferiore alla soglia di accesso alle prestazioni tese a garantire il minimo vitale di cui all'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1994,



n. 19 (Norme in materia di assistenza economica), fatto salvo il caso in cui l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.».

Art. 2.

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui all'art. 3, commi 7-bis e 7-ter, della legge regionale n. 11/1999, introdotti dall'art. 1, commi 2 e 3, si applicano anche ai casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, la restituzione delle somme indebitamente percepite non sia ancora iniziata.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 giugno 2009

ROLLANDIN

(Omissis)

09R0674

LEGGE REGIONALE 17 giugno 2009, n. 18.

Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 28 del 14 luglio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni al titolo IV della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

1. Al titolo IV della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « - IMPIANTI DI ENERGIA EOLICA ».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 32-bis

1. Dopo l'art. 32 della legge regionale n. 11/1998, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis (*Disposizioni relative agli impianti di energia eolica*).

— 1. I comuni individuano, in sede di adeguamento del PRG ai sensi dell'art. 13, gli ambiti territoriali sui quali possono essere realizzati gli

impianti di energia eolica, sulla base delle linee-guida approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. I comuni che hanno già provveduto all'adeguamento del PRG ai sensi dell'art. 13 individuano gli ambiti territoriali di cui al comma 1 con variante da adottarsi con le modalità e le procedure di cui all'art. 16, entro dodici mesi dall'approvazione delle linee-guida da parte della Giunta regionale.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 33

1. L'art. 33 della legge regionale n. 11/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 33 (*Aree boscate*). — 1. È vietata l'edificazione nelle aree boscate, nonché nelle aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali, salve restando le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Ai fini della presente legge, per aree boscate si intendono i terreni sui quali si sono costituiti, per via naturale o artificiale, popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo costituenti un soprassuolo continuo, di almeno dieci anni di età, anche se sviluppatasi su suoli destinati ad altra coltura, aventi superficie non inferiore a metri quadrati cinquemila e larghezza minima non inferiore a metri trenta, indipendentemente dalla loro designazione catastale, con esclusione degli impianti artificiali per l'arboricoltura da legno, dei castagneti da frutto, dei parchi urbani e delle aree boscate marginali destinate dai piani regolatori vigenti all'espansione di insediamenti preesistenti.

3. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree boscate, previo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste, sono ammessi i seguenti interventi:

a) l'esecuzione di opere direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali;

b) la ristrutturazione edilizia che comporti ampliamenti sino ad un massimo del 20 per cento del volume esistente;

c) il ripristino dei fabbricati diroccati, purché risultino accatastati o la cui esistenza sia provata da documentazione fotografica o scritta. Gli interventi di ripristino eseguibili sui fabbricati diroccati consistono in un insieme sistematico di opere, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato dei fabbricati medesimi o dalla documentazione fotografica o scritta attestante la loro preesistenza;

d) gli interventi infrastrutturali, anche di natura temporanea, per la costruzione di accessi alle strutture intercluse nei boschi e la costruzione di altre infrastrutture primarie necessarie;

e) gli interventi di miglioramento fondiario, di recupero produttivo e di riordino fondiario che comportano opere di edificazione, su terreni un tempo coltivati e divenuti boscati per effetto dell'abbandono, indipendentemente dalla loro attuale designazione catastale, purché la loro passata coltivazione sia comprovata da documentazione fotografica o scritta;

f) le attività estrattive inserite nel Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) di cui all'art. 3 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), e le relative opere infrastrutturali.

4. I comuni individuano e delimitano in apposita cartografia gli ambiti di cui al comma 1. Le cartografie delle aree boscate e le eventuali successive revisioni e varianti sono approvate dal comune, previo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste che vi provvede entro novanta giorni dalla ricezione degli atti relativi. L'individuazione e la delimitazione delle aree boscate costituiscono parte integrante del PRG.

5. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, provvede, con propria deliberazione, alla definizione dei criteri e delle modalità procedurali per l'espressione del parere di cui al comma 3 e per l'approvazione, da parte del comune, delle cartografie di cui al comma 4.



6. Nella delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, i comuni possono prevedere una fascia di salvaguardia inedificabile circostante le aree boscate. Tale fascia è fissata in metri trenta ed esclude le zone destinate all'edificazione dai PRG vigenti. Il vincolo di inedificabilità, fatte salve le eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, non si applica alle costruzioni e alle infrastrutture agricole senza possibilità di mutamento della destinazione d'uso né alle opere di cui al comma 3, lettere *d*) ed *e*).

7. I comuni definiscono, di concerto con la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, i territori coperti da foreste e da boschi ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 33, comma 5, della legge regionale n. 11/1998, come sostituito dal comma 1, è adottata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle aree boscate effettuate e approvate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Inserimento dell'art. 90-bis

1. Dopo l'art. 90 della legge regionale n. 11/1998 è inserito il seguente:

«Art. 90-bis (*Ampliamento di esercizi di ristorazione e di strutture alberghiere nelle more dell'adeguamento dei PRG*). — 1. Nelle more dell'adeguamento dei PRG ai sensi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e 15 e, comunque, sino all'effettuazione degli adempimenti di cui all'art. 15, comma 10, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d*), del regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2 (Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e di bevande, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1), e quelli di cui alla lettera *c*) del medesimo comma che intendano acquisire i requisiti previsti per la tipologia di cui alla lettera *d*) possono formare oggetto di ampliamento mediante il mutamento di destinazione d'uso di volumi preesistenti o interventi che comportino incremento volumetrico, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2009, nel rispetto dei requisiti di salubrità e igienico-sanitari, ai sensi della normativa vigente in materia.

2. Nelle more dell'adeguamento dei PRG ai sensi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e 15 e, comunque, sino all'effettuazione degli adempimenti di cui all'art. 15, comma 10, gli alberghi esistenti, come definiti dall'art. 2, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), ivi compresi quelli ricadenti all'interno delle zone territoriali di tipo A, possono essere ampliati, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2009, per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva. Tale disposizione si applica anche:

a) agli alberghi, come definiti dall'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 33/1984, che, pur avendo ottenuto la classificazione regionale ai sensi della legge regionale n. 33/1984 medesima e l'autorizzazione comunale all'esercizio, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia mutata la destinazione d'uso e purché sia presentato un piano di ripresa dell'attività entro un anno dalla conclusione dei lavori;

b) alle strutture in fase di realizzazione alla data del 31 marzo 2009, assentite da concessione edilizia con espressa destinazione alberghiera, ancorché eventualmente non ultimate.

3. Agli incrementi volumetrici realizzati ai sensi del presente articolo si applicano gli eventuali vincoli di destinazione di natura urbanistica già gravanti sull'immobile oggetto d'intervento purché di durata residua non inferiore a 5 anni. Qualora sull'immobile oggetto d'intervento non vi sia alcun vincolo di destinazione o vi sia, alla data di dichiarazione di abitabilità delle opere relative all'incremento volumetrico, un vincolo la cui durata residua è inferiore a 5 anni, al medesimo si applica comunque un vincolo di durata pari a 5 anni a decorrere dalla predetta data. Il vincolo di destinazione è trascritto nei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario.

4. Gli interventi di cui al presente articolo, realizzabili in deroga a quanto disposto dall'art. 99, sono assentiti dai comuni nelle forme previste dall'art. 59, comma 1, lettere *a*) e *b-bis*), fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, eccettuate quelle di cui al capo II del medesimo titolo, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo relativamente al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla legge regionale n. 33/1984, quando si tratti degli interventi di cui al comma 2, e delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 o nelle zone territoriali di tipo A, in deroga, in tale ultimo caso, alle condizioni e ai vincoli ulteriori di cui all'art. 52, comma 4, lettera *i*).

5. Fatta salva la dotazione di parcheggi esistenti nel limite fissato dai parametri urbanistici inerenti alla quantità minima stabilita dal PRG o dal regolamento edilizio, gli interventi di cui al presente articolo che comportino incremento di capienza o di capacità ricettiva, ad eccezione di quelli ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, devono assicurare la creazione di posti auto aggiuntivi rapportati esclusivamente alla maggiore capienza o capacità ricettiva, anche al di fuori del lotto oggetto d'intervento purché a distanza non superiore a 300 metri, in misura pari ad almeno il 50% dei parametri urbanistici medesimi.

6. Le volumetrie assentite ai sensi del presente articolo, che eccedono quelle assentibili nel rispetto delle norme di piano, non concorrono alla verifica degli equilibri funzionali stabiliti dal PRG.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.

2. I comuni, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con deliberazione del Consiglio comunale i criteri, le modalità, le condizioni ed i parametri necessari per l'individuazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che possono beneficiare degli incrementi volumetrici di cui all'art. 90-bis della legge regionale n. 11/1998, come inserito dal comma 1. Nelle more dell'approvazione degli atti comunali, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendano realizzare incrementi volumetrici ai sensi del predetto articolo possono formulare apposita istanza al comune interessato corredata da un elaborato planimetrico e da una relazione che illustri l'intervento e ne motivi la valenza turistica. Il comune, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, decide in merito al suo accoglimento. Il silenzio del comune, decorso il predetto termine, equivale a provvedimento di accoglimento dell'istanza.

Art. 5.

Inserimento dell'art. 90-ter

1. Dopo l'art. 90-bis della legge regionale n. 11/1998, come introdotto dall'art. 4, è inserito il seguente:

«Art. 90-ter (*Volumi destinati a centro benessere in alcune tipologie di strutture ricettive*). — 1. Nelle aziende alberghiere di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della legge regionale n. 33/1984, e nei complessi ricettivi all'aperto di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), ivi compresi quelli ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, le superfici e i relativi volumi da destinare a centro benessere, realizzati al fine di sod-



disfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, non sono assoggettati alla verifica degli indici urbanistici. Per le finalità di cui al presente comma, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le attività consentite nei centri benessere e le relative modalità di esercizio.

2. Alle residenze turistico-alberghiere di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 33/1984, oggetto di intervento ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della medesima legge.

3. Gli interventi di cui al presente articolo, realizzabili in deroga a quanto disposto dall'art. 99, sono assentiti dai comuni nelle forme previste dall'art. 59, comma 1, lettere a) e b-bis), fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, eccettuate quelle di cui al capo II del medesimo titolo, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo, relativamente al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla legge regionale n. 33/1984 e della disciplina dei complessi ricettivi all'aperto di cui alla legge regionale n. 8/2002, e delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 o nelle zone territoriali di tipo A, in deroga, in tale ultimo caso, alle condizioni e ai vincoli ulteriori di cui all'art. 52, comma 4, lettera i). Per gli interventi da realizzare nei complessi ricettivi all'aperto, la verifica della compatibilità della localizzazione dei medesimi rispetto agli ambiti inedificabili deve essere estesa all'intero complesso ricettivo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.»

Art. 6.

Abrogazione e disposizione transitoria

1. L'art. 27 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), è abrogato.

2. L'art. 27 della legge regionale n. 34/2007, abrogato dal comma 1, continua a trovare applicazione per gli interventi di ampliamento ivi previsti, compresi quelli riferiti ad immobili ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, per i quali il procedimento volto all'ottenimento del relativo titolo abilitativo risulti già avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora concluso alla medesima data.

3. I procedimenti relativi alla realizzazione di impianti di energia eolica, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi sino all'individuazione da parte dei comuni degli ambiti territoriali di cui all'art. 32-bis della legge regionale n. 11/1998, come introdotto dall'art. 2.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 giugno 2009.

ROLLANDIN

(Omissis)

09R0675

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
8 maggio 2009, n. 25.

Modifiche al D.P.G.P. 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano e al D.P.G.P. 31 maggio 1995, n. 25, concernente le procedure negoziali e agli acquisti e servizi in economia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 28 luglio 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 4 maggio 2009, n. 1204;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1) All'allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e succ. mod., concernente la denominazione e le competenze degli uffici della Provincia autonoma di Bolzano sono apportate le seguenti modifiche:

a) la denominazione e le competenze dell'ufficio di cui al punto 10.4. (Ufficio infrastrutture) sono così sostituite:

«10.4. Ufficio infrastrutture ed opere ambientali;
- costruzione ed ampliamento di impianti di smaltimento rifiuti;
- realizzazione delle infrastrutture a banda larga;

- realizzazione di infrastrutture quali fognature bianche e nere ed impianti di sollevamento, acquedotti, pozzi e serbatoi di acqua potabile, reti di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- risanamento e bonifiche ambientali».

b) l'ufficio di cui al punto 10.5. (Ufficio impianti smaltimento rifiuti) è soppresso;

c) la denominazione della ripartizione di cui al punto 14. è così sostituita:

«14. Cultura tedesca»

d) le ultime due linee del punto 14.2. (Ufficio servizio giovani) sono soppresse;

e) la denominazione della ripartizione di cui al punto 24. è così sostituita:

«24. Famiglia e politiche sociali»

f) le competenze dell'ufficio di cui al punto 24.1. (Ufficio famiglia, donna e gioventù) sono così integrate:

- «realizzazione e sostegno di iniziative per la promozione delle famiglie;
- osservatorio famiglia, iniziative e coordinamento»;
- iniziative di promozione della famiglia;
- funzioni di osservazione, sviluppo e coordinamento nell'ambito della famiglia.

g) le competenze dell'ufficio di cui al punto 24.4. (Ufficio previdenza ed assicurazioni sociali) sono così integrate:

- «gestione del fondo per l'assistenza ai non auto sufficienti;
- assegni ci cura».

h) le competenze dell'ufficio di cui al punto 29.2. (Ufficio aria e rumore) sono così sostituite:

«- autorizzazione, pareri, collaudi e vigilanza nel settore delle emissioni in atmosfera e dell'inquinamento acustico;
- catasto delle emissioni di inquinanti atmosferici e gas clima alteranti;



- vigilanza nel settore tutela della qualità dell'aria;
 - catasto del rumore;
 - autorizzazioni per l'utilizzo e la custodia di gas tossici;
 - monitoraggio dell'amianto;
 - consulenza, formazione ed informazione;
 - funzioni di polizia amministrativa».

i) le competenze dell'ufficio di cui al punto 31.1. (Ufficio zootecnia) sono così sostituite:
 «- aiuti ad organizzazioni zootecniche e lattiero casearie;
 - gestione e controllo delle quote latte nonché consulenza;
 - controlli nel settore zootecnico;
 - aiuti per la copertura assicurativa nel settore zootecnico;
 - aiuti a favore del benessere animale;
 - incentivazione ed assistenza all'api-coltura;
 - aiuti per gli investimenti in aziende zootecniche ed in imprese collettive di trasformazione e commercializzazione e consulenza;
 - riconoscimento ai fini della registrazione e controlli nel settore avicolo;
 - sorveglianza e controllo delle associazioni di mutua assicurazione del bestiame».

j) Le competenze dell'ufficio di cui al punto 31.2. (Ufficio fruttiviticoltura) sono così modificate:
 l'ottava lineetta è soppressa;

k) Le competenze dell'ufficio di cui al punto 31.4. (Ufficio edilizia rurale) sono così modificate:
 la quarta lineetta è così sostituita:
 «- incentivazioni e consulenza al settore agriturismo».

l) le competenze dell'ufficio di cui al punto 31.7. (Ufficio servizi agrari) sono così modificate:
 la sesta lineetta è così sostituita:
 «- albo delle aziende agricole biologiche».

dopo la sesta lineetta è aggiunta la seguente lineetta:
 «- vigilanza sugli organismi autorizzati al controllo per le produzioni regolamentate»

m) le competenze dell'ufficio di cui al punto 34.1. (Ufficio innovazione, ricerca e sviluppo) sono così modificate:
 la quarta lineetta è così sostituita:
 «- implementazione e sviluppo di cluster e centri di competenza»;

la sesta lineetta è così costituita:
 «- promozione della formazione di nuove imprese».

n) le competenze dell'ufficio di cui al punto 34.2. (Ufficio sviluppo della cooperazione) sono così modificate:
 la quarta lineetta è così sostituita:
 «- confidi e sostegno del credito alle imprese»;

dopo la quinta lineetta è aggiunta la seguente lineetta:
 «- promozione dell'imprenditoria femminile».

o) le competenze dell'ufficio di cui al punto 35.1. (Ufficio artigianato) sono così sostituite:
 «- ordinamento dell'artigianato;
 - ruolo degli artigiani qualificati, emblemi per imprese di maestro artigiano;
 - riconoscimento di qualifiche professionali di cittadini dell'Unione Europea che intendono esercitare un'attività regolamentata in Alto Adige;
 - incentivazioni degli investimenti e delle attività, inclusi i programmi di incentivazione a livello europeo;
 - aree produttive: coordinamento e finanziamento BLAA».

p) la denominazione e le competenze dell'ufficio di cui al punto 35.2. (Ufficio industria) sono così sostituite:
 «35.2. Ufficio industria e cave;
 - ordinamento dell'industria;
 - incentivazione degli investimenti e delle attività;
 - finanziamento di studi e di manifestazioni di valorizzazione della produzione locale;

- miniere, cave, torbiere incluse le autorizzazioni alla ricerca e all'estrazione».

q) le competenze dell'ufficio di cui al punto 35.3. (Ufficio commercio e servizi) sono così sostituite:

«- ordinamento del commercio all'ingrosso e al dettaglio e del commercio su aree pubbliche;

- ordinamento dei servizi;

- grandi strutture di vendita: pianificazione ed autorizzazioni;

- vendita della stampa quotidiana e periodica;

- criteri provinciali per il commercio su aree pubbliche e rilascio autorizzazioni per il commercio in forma itinerante;

- ordinamento, direttive e rilascio autorizzazioni per i distributori di carburante;

- autorizzazioni depositi oli minerali e deposito-distribuzione GPL;

- disciplina del settore fieristico, autorizzazioni e calendario fieristico;

- incentivazioni degli investimenti e delle attività, inclusi i programmi di incentivazione a livello europeo;

- marchio ombrello e marchio di qualità;

- funzioni residue ex comitato prezzi».

r) l'ufficio di cui al punto 35.4. (Ufficio aree produttive) è soppresso;

s) dopo l'ufficio 39.3. è inserito l'ufficio 39.4. con la denominazione e le competenze seguenti:

«39.4. Ufficio FSE

- programma operativo provinciale per il Fondo sociale europeo: elaborazione, attuazione, gestione e coordinamento finanziario

- accreditamento degli enti formativi e di orientamento

- controlli amministrativi

- monitoraggio per i ministeri e per la Commissione europea

- rapporto annuale per la Commissione europea».

Art. 2.

1) All'allegato 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e succ. mod., concernente l'elenco delle scuole professionali provinciali è apportata la seguente modifica:

a) la denominazione della scuola alla lettera A) punto 9., è così sostituita:

«9. Centro di formazione professionale Brunico scuola professionale, scuola alberghiera formazione sul lavoro».

Art. 3.

1) Il comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni è soppresso.

2) All'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 maggio 1995, n. 25, e successive modifiche e integrazioni, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Le fatture presentate in forma elettronica sono saldate entro trenta giorni».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano 8 maggio 2009

DURNWALDER

09R0694



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2009, n. 16.

Norme per la costruzione in zona sismica e per tutela fisica del territorio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 19 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

LA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA

Capo I

PRINCIPI E FUNZIONI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominata Regione, nel rispetto della parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia «Testo A»), persegue gli obiettivi di tutela della pubblica incolumità e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, attraverso la salvaguardia della stabilità e della sicurezza delle costruzioni nelle zone dichiarate sismiche.

2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto dei principi di decentramento e di collaborazione, i Comuni con riferimento al territorio di competenza.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le norme per la costruzione in zona sismica contenute nella presente legge si applicano a chiunque esegua, con o senza titolo abilitativo, nelle zone del territorio della Regione soggette all'obbligo della progettazione antisismica, opere o interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale, ovvero modifichi la destinazione d'uso di edifici e di opere, con o senza lavori edili, in modo tale da farli rientrare nelle categorie di cui all'art. 6, comma 2, lettera a).

Art. 3.

Competenze della Regione

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione provvede:

a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti le Province e i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita;

b) alla gestione degli elenchi delle zone di cui alla lettera a) e all'aggiornamento dei valori differenziati attribuiti ai gradi di sismicità, in base ai criteri generali definiti ai sensi dell'art. 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

c) all'indirizzo e al coordinamento delle funzioni dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:

a) la classificazione delle zone sismiche e l'indicazione delle aree di alta e bassa sismicità ai fini di cui agli articoli 6 e 7;

b) le modalità di applicazione delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica così come definite dalle normative vigenti;

c) le modalità del sorteggio dei progetti previsto all'art. 7, comma 3, e delle relative comunicazioni;

d) i parametri per la determinazione dell'onere istruttorio per la parziale copertura dei costi dell'attività svolta dagli organismi tecnici istituiti ai sensi del comma 4.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti:

a) le tipologie di edifici e di opere previsti all'art. 6, comma 2, lettera a);

b) le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 6 e 7;

c) i criteri per la determinazione della funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera, ai sensi dell'art. 5, comma 3.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono costituiti gli organismi tecnici di cui all'art. 4, comma 2, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.

Art. 4.

Competenze dei Comuni

1. I Comuni con riferimento all'ambito territoriale di competenza, provvedono:

a) a esprimersi ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a);

b) a svolgere le attività connesse al deposito dei progetti previsto all'art. 5, comma 1;

c) a svolgere, ai sensi degli articoli 6 e 7, le attività relative alla trasmissione dei progetti alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia;

d) a svolgere le attività connesse alla denuncia dei lavori prevista all'art. 8;

e) alla gestione e all'aggiornamento costante dei registri delle denunce dei progetti di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

f) al rilascio dell'autorizzazione all'inizio dei lavori di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

g) alla vigilanza sul rispetto, nelle zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica, delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica definite ai sensi dell'art. 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettera f), i Comuni si avvalgono di organismi tecnici, composti dai responsabili delle strutture regionali a livello provinciale competenti in materia e da esperti, costituiti ai sensi dell'art. 3, comma 4.



Capo II

VIGILANZA SULLA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA

Art. 5.

Disciplina dell'autorizzazione

1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'art. 2 e delle eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari è soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso il Comune competente per territorio, ai fini di cui agli articoli 6 e 7.

2. L'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui all'art. 6, comma 2, e alle eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari è subordinato all'autorizzazione scritta da parte del Comune competente per territorio.

3. L'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, in relazione alle varianti in corso d'opera o agli interventi locali su costruzioni esistenti, che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera, come definita dal regolamento di cui all'art. 3, comma 3, lettera c), è asseverata da una dichiarazione del progettista ed è accertata dal collaudatore delle opere e degli interventi stessi. In tali casi non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano agli edifici e alle opere di cui all'art. 6, comma 2, lettera a).

5. Le stazioni appaltanti i lavori pubblici presentano l'istanza di autorizzazione di cui al comma 2, prima di iniziare le procedure di affidamento dei lavori.

Art. 6.

Procedimento di autorizzazione

1. L'istanza intesa a ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 2, è presentata al Comune competente per territorio che, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento, la trasmette alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia, ai fini della verifica, entro cinquanta giorni, sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica da parte dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'art. 3, comma 4.

2. Il Comune, all'esito della verifica tecnica, positivo o con prescrizioni, sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, rilascia l'autorizzazione scritta all'inizio dei lavori relativi agli interventi che riguardano:

a) gli edifici di interesse strategico e le opere, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, così come individuati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a);

b) gli edifici e le opere, diversi da quelli previsti dalla lettera a), compresi nelle aree ad alta sismicità, così come definite ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

3. Il rilascio ovvero il diniego dell'autorizzazione scritta sono comunicati al richiedente entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell'esito della verifica di cui al comma 1.

4. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali, da effettuarsi in un'unica soluzione, da parte dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'art. 3, comma 4, sospende il termine di cinquanta giorni di cui al comma 1 fino alla data di ricezione, da parte dell'organismo tecnico medesimo, della documentazione richiesta.

5. L'accertamento sul rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente alle opere e agli interventi edilizi di cui al comma 2, è effettuato, altresì, ai sensi dell'art. 67 e ai fini di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, da un collaudatore nominato anteriormente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione, nell'ambito del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità. Il certificato di collaudo statico è depositato presso il Comune competente per territorio.

sione dei calcoli di verifica e di stabilità. Il certificato di collaudo statico è depositato presso il Comune competente per territorio.

6. Nel caso in cui una singola opera strutturale ricada sul territorio di più Comuni, il preavviso scritto e il deposito di cui all'art. 5, nonché la presentazione dell'istanza di autorizzazione di cui al comma 1, sono effettuati in ogni caso presso il Comune ricadente nell'area a maggior grado di sismicità, cui compete il rilascio dei conseguenti provvedimenti. Il Comune competente informa gli altri Comuni interessati del rilascio dell'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, e dell'esito della verifica tecnica di cui all'art. 7, comma 3, nonché, da contestuale comunicazione ai medesimi delle attività svolte ai sensi dei commi 1 e 3, nonché dell'art. 7, comma 2.

Art. 7.

Procedimento semplificato

1. Nel caso di progetti relativi a edifici e a opere previsti dall'art. 6, comma 2, lettera b), compresi nelle aree a bassa sismicità, così come definite ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, può essere dato inizio ai lavori a seguito del rilascio, da parte del Comune competente per territorio, dell'attestazione di avvenuto deposito del progetto ai sensi dell'art. 5, comma 1.

2. Il Comune, entro il termine di cinque giorni dal deposito, trasmette la scheda informativa recante gli estremi e la classificazione del progetto di cui al comma 1 alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato il deposito del progetto.

3. I progetti di cui al comma 1 sono soggetti a verifica a campione sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica a cura dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'art. 3, comma 4, mediante scelta, da parte della struttura regionale a livello provinciale competente in materia, con il metodo del sorteggio, di un numero non inferiore al 5 per cento delle schede informative ricevute.

4. Il Comune, entro il termine di dieci giorni dal deposito, comunica al soggetto che ha effettuato il deposito stesso se il relativo progetto, all'esito del sorteggio di cui al comma 3, è sottoposto a verifica.

5. L'esito della verifica tecnica di cui al comma 3 è comunicato al soggetto che ha effettuato il deposito del progetto e al Comune interessato, entro sessanta giorni dalla data del deposito medesimo. Decorso tale termine, l'esito della verifica si intende positivo.

6. L'esito positivo della verifica tecnica di cui al comma 3 consente la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate.

7. In caso di esito negativo della verifica tecnica di cui al comma 3 il direttore dei lavori sospende i lavori.

8. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), può individuare determinate aree di bassa sismicità in cui l'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente ai progetti di cui al comma 1, è asseverata da una dichiarazione del progettista e non si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

9. L'accertamento sul rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente agli interventi di cui al comma 1, è effettuato con le modalità di cui all'art. 6, comma 5.

Art. 8.

Progetti di opere strutturali

1. I progetti di opere strutturali sono soggetti alla denuncia dei lavori prevista dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 presso il Comune competente per territorio.

2. Per i progetti delle opere e degli interventi edilizi di cui all'art. 2 e per le eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari, che interessano zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica, il deposito del progetto ai sensi dell'art. 5, comma 1, produce gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.



3. La denuncia dei lavori di cui al comma 1, nonché il deposito del progetto ai sensi dell'art. 5, comma 1, relativi a opere e a interventi edilizi di cui all'art. 2, realizzati dalla Protezione civile della Regione, sono effettuati presso la sede della struttura direzionale stessa che provvede a darne comunicazione al Comune competente per territorio.

Art. 9.

Disposizioni per i centri storici

1. Nel caso in cui sussistano ragioni determinate dall'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici che impediscano, anche parzialmente, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone di cui all'art. 2, la Regione, su richiesta dei soggetti interessati o, nel caso di opere di competenza della Regione, su iniziativa della struttura regionale competente in materia, è autorizzata a concedere deroghe all'osservanza delle citate norme tecniche.

2. La possibilità di deroga di cui al comma 1 è prevista nello strumento di pianificazione generale comunale.

3. La deroga è disposta dalla Giunta regionale sulla base dell'istruttoria della struttura regionale competente in materia, sentita la struttura regionale competente in materia di tutela dei beni paesaggistici.

4. La deroga di cui al comma 3 è confermata nel piano attuativo comunale.

Art. 10.

Interventi realizzati dalla Regione e dagli enti locali

1. La Regione e gli enti locali realizzano le opere e gli interventi edilizi di cui all'art. 2 nel rispetto delle norme per la costruzione nelle zone soggette all'obbligo della progettazione antisismica di cui alla presente legge.

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 8, la verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica in relazione alle opere e agli interventi edilizi di cui al comma 1 può essere effettuata, in alternativa agli organismi tecnici di cui all'art. 3, comma 4, dalle strutture interne competenti in materia della Regione e degli enti locali, a condizione che non abbiano partecipato alla predisposizione dei relativi progetti.

3. L'accertamento del rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica relativamente agli interventi di cui al comma 1 è effettuato, altresì, nell'ambito del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità.

4. La verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica in relazione a opere e a interventi edilizi di cui all'art. 2, realizzati dalla Protezione civile della Regione, può essere effettuata, in alternativa agli organismi tecnici di cui all'art. 3, comma 4, dalla struttura tecnica interna alla stessa, a condizione che non abbia partecipato alla predisposizione dei relativi progetti, che in entrambi i casi provvede a darne comunicazione al Comune competente per territorio.

Capo III

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11.

Poteri sostitutivi

1. In caso di mancato adempimento da parte del Comune delle attività di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) ed e), la Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale competente in materia di normativa antisismica, diffida il Comune a provvedere entro un congruo termine non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso tale termine, la Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale medesimo, sentito l'ente inadempiente, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attività non realizzata, anche attraverso la nomina di un commissario.

2. In caso di mancato adempimento da parte del Comune delle attività di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna al Comune, tramite l'Assessore regionale competente in materia di normativa antisismica, un congruo termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso tale termine, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente e il Consiglio delle autonomie locali, adotta, tramite l'Assessore regionale medesimo, i provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attività non realizzata, anche attraverso la nomina di un commissario.

3. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico del bilancio dell'ente inadempiente.

Art. 12.

Sistema sanzionatorio

1. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio previsto, in caso di violazione delle norme che disciplinano la costruzione in zona sismica, nella parte II, capo II, sezione II e capo IV, sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

2. Le funzioni attribuite alla Regione, nella parte II, capo II, sezione II e capo IV, sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, sono svolte dalle corrispondenti strutture comunali, con esclusione dei casi in cui tali funzioni si riferiscano alle opere e agli interventi edilizi realizzati dalla Regione ai sensi dell'art. 10.

Art. 13.

Iniziative formative

1. Nella fase di prima applicazione della presente legge, la Regione organizza attività di formazione in materia di costruzione in zona sismica, destinate al personale delle strutture regionali competenti in materia e degli uffici tecnici comunali.

TITOLO II

TUTELA FISICA DEL TERRITORIO

Art. 14.

Principi e finalità

1. La Regione persegue l'obiettivo generale di garantire la tutela dell'incolumità delle persone, la preservazione dei beni, nonché la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale.

2. L'uso del territorio regionale avviene nel rispetto delle condizioni di sicurezza idrogeologica e nella considerazione dei limiti imposti dalla vulnerabilità del territorio stesso e dei beni, nonché dei rischi connessi.

Art. 15.

Classificazione del territorio regionale

1. Il quadro conoscitivo del territorio regionale viene delineato mediante la classificazione del territorio in ambiti caratterizzati da un diverso grado di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo, ai fini della previsione e della prevenzione dei relativi rischi.

2. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 sono definiti dal Comune in uno studio costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione geologica, geologico-tecnica e idraulica che evidenzia la compatibilità tra le previsioni dello strumento di pianificazione comunale e le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;

b) rappresentazioni cartografiche che, quale strumento di sintesi delle rilevate caratteristiche del territorio, considerino in particolare le eventuali situazioni di pericolo, di danno e di alterazione dell'assetto del territorio.



3. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 sono individuati come segue:

a) aree sicure ai fini edificatori o infrastrutturali che, sulla base della conoscenza del territorio, all'atto della predisposizione dello studio di cui al comma 2, non risultino caratterizzate da situazioni di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;

b) aree che, in caso di destinazione d'uso a fini edificatori o infrastrutturali, possono assumere un carattere di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo;

c) aree pericolose ai fini edificatori o infrastrutturali che, sulla base della conoscenza del territorio all'atto della predisposizione dello studio di cui al comma 2, risultino caratterizzate da situazioni di pericolosità sotto il profilo geologico, idraulico e valanghivo, eventualmente suddivise in subaree qualificate da diversi gradi di pericolosità.

4. Lo studio di cui al comma 2 fa parte integrante degli elaborati dello strumento di pianificazione comunale ed è sottoscritto da tecnici laureati abilitati, ciascuno per il settore di propria competenza.

5. I Comuni trasmettono lo studio di cui al comma 2 alla struttura regionale competente in materia ai fini della verifica sulla conformità dei contenuti dello studio alle condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio. L'esito della verifica è reso noto al Comune interessato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello studio.

6. I Comuni, in caso di calamità naturale i cui effetti, per gravità ed estensione, impongano l'adozione di una variante dello strumento di pianificazione comunale, o qualora intervengano modificazioni dell'assetto della sicurezza idrogeologica del proprio territorio, provvedono ad aggiornare la perimetrazione degli ambiti territoriali di cui al comma 1.

7. La Regione provvede alla redazione della cartografia geologico-tecnica, nonché alla pubblicazione di studi e cartografie di carattere geologico e geotematico riguardanti il territorio regionale.

Art. 16.

Parere geologico

1. Ai sensi dell'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, i Comuni adottano lo strumento di pianificazione comunale e le relative varianti previo rilascio, da parte della struttura regionale competente in materia, entro sessanta giorni dalla presentazione degli elaborati di cui al comma 2, del parere geologico volto alla verifica della compatibilità delle previsioni contenute nello strumento di pianificazione comunale con le condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio.

2. L'istanza di rilascio del parere geologico è presentata alla struttura regionale competente in materia, corredata dei seguenti elaborati:

a) lo studio di cui all'art. 15, comma 2;

b) lo studio di compatibilità idraulica, redatto da un tecnico laureato abilitato, volto a dimostrare il rispetto, anche mediante l'adozione di misure compensative, nelle previsioni dello strumento di pianificazione comunale, del principio dell'invarianza idraulica, secondo il quale la trasformazione di un'area avviene senza provocare un aggravio della portata di piena del corpo idrico o della rete di drenaggio ricevente i deflussi originati dall'area stessa, che comportino una modifica del regime idraulico dei corsi d'acqua.

3. Eventuali prescrizioni o vincoli espressi nel parere geologico sono recepiti in sede di adozione dello strumento di pianificazione comunale.

4. Nelle aree di cui all'art. 15, comma 3, lettera a), la compatibilità fra le previsioni dello strumento di pianificazione urbanistica comunale e dei piani attuativi comunali, nonché delle relative varianti, con le condizioni geologiche, idrauliche e valanghive risultanti dalla classificazione del territorio regionale, è attestata dal professionista estensore dei relativi progetti di piano, sulla base degli studi di cui al comma 2.

5. Nelle aree di cui all'art. 15, comma 3, lettere b) e c), i Comuni adottano gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, nonché le relative varianti, previo parere geologico emesso dalla struttura regionale competente in materia.

6. Nelle aree di cui all'art. 15, comma 3, lettere b) e c), i Comuni adottano i piani attuativi comunali che interessano aree assoggettate a prescrizioni imposte dal parere geologico già espresso sullo strumento di pianificazione urbanistica comunale, nonché le relative varianti, sulla base degli studi di cui al comma 2 e dell'attestazione di un tecnico laureato abilitato in ordine alla conformità del piano attuativo alle suddette prescrizioni.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai piani territoriali infraregionali.

Art. 17.

Provvedimenti attuativi

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti:

a) i criteri e le linee guida per la classificazione del territorio regionale negli ambiti di cui all'art. 15, comma 1;

b) i contenuti della relazione geologica, geologico-tecnica e idraulica di cui all'art. 15, comma 2, lettera a);

c) i contenuti dello studio di compatibilità idraulica di cui all'art. 16, comma 2, lettera b).

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, è definito il procedimento per il rilascio del parere geologico di cui all'art. 16.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

Norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'applicazione dell'art. 3, comma 4, relativamente alla provincia di Gorizia, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9443 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Oneri connessi al funzionamento degli organismi tecnici - Direzione provinciale lavori pubblici di Gorizia» e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2009.

2. Per le finalità previste dall'applicazione dell'art. 3, comma 4, relativamente alla provincia di Pordenone, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9444 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Oneri connessi al funzionamento degli organismi tecnici - Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone» e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2009.

3. Per le finalità previste dall'applicazione dell'art. 3, comma 4, relativamente alla provincia di Trieste, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9445 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Oneri connessi al funzionamento degli organismi tecnici - Direzione provinciale lavori pubblici di Trieste» e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2009.

4. Per le finalità previste dall'applicazione dell'art. 3, comma 4, relativamente alla provincia di Udine, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9446 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Oneri connessi al funzionamento degli organismi tecnici - Direzione provinciale lavori pubblici di Udine» e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2009.



5. Per le finalità previste dall'applicazione dell'art. 13 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9449 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Iniziativa formative in materia di costruzione in zona sismica» e con lo stanziamento di 5.000 euro per l'anno 2009.

6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 5, previsti in complessivi 45.000 euro per l'anno 2009, si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9843 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

7. Le risorse stanziare nei capitoli di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 possono essere utilizzate per sostenere gli oneri connessi al funzionamento delle Commissioni tecniche provinciali istituite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), maturati nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi previsti dall'art. 3, comma 4.

8. Per le finalità previste dall'applicazione dell'art. 15, comma 7, è autorizzata la spesa complessiva di 1.340.960 euro per gli anni dal 2009 al 2011, suddivisa in ragione di 780.320 euro per l'anno 2009 e di 280.320 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1057 e del capitolo 2198 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione «Spese relative alla cartografia geologico-tecnica riguardante il territorio regionale» e con lo stanziamento complessivo di 1.340.960 euro per gli anni dal 2009 al 2011, suddivisi in ragione di 780.320 euro per l'anno 2009 e di 280.320 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1057 e del capitolo 2301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Art. 19.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 16 gennaio 1978, n. 1 (Norme in materia di applicazione delle prescrizioni per le costruzioni nelle zone sismiche);

b) la legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741);

c) il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1989, n. 0164/Pres., concernente il «Regolamento di esecuzione della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741)»;

d) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e l'art. 15, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15 (Ulteriori norme procedurali per la formazione degli strumenti urbanistici e per la programmazione ed attuazione degli interventi regionali di prevenzione dei rischi naturali. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 9 maggio 1988, n. 27 e 28 agosto 1982, n. 68);

e) la legge regionale 19 maggio 1994, n. 8 (Ulteriori norme in materia di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geologiche del territorio. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 9 maggio 1988, n. 27);

f) l'art. 29 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 (Modifiche di leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica, di opere pubbliche e di interesse pubblico e di pianificazione territoriale);

g) i commi 83 e 84 dell'art. 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);

h) l'art. 4 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riorientamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia);

i) i commi 1-*quater* e 1-*quinqes* dell'art. 48 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);

j) l'art. 52 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);

k) l'art. 3 della legge regionale 12 febbraio 2009, n. 2 (Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 «Disciplina dei lavori pubblici», alla legge regionale 5/2007 «Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio», e interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse storico-architettonico).

Art. 20.

Disposizioni transitorie

1. Nelle more della nuova classificazione delle zone sismiche ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), continua ad applicarsi la classificazione sismica del territorio regionale vigente.

2. Nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi previsti all'art. 3, commi 2, 3 e 4, e all'art. 17, nonché nelle more della classificazione del territorio regionale ai sensi dell'art. 15, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 27/1988 e del relativo regolamento di esecuzione, dell'art. 52, comma 2, della legge regionale n. 16/2008 e dell'art. 3 della legge regionale n. 2/2009.

3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall'Amministrazione regionale in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19.

Art. 21.

Norma di rinvio

1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge trova applicazione la normativa statale vigente in materia.

Art. 22.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi e regolamenti contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

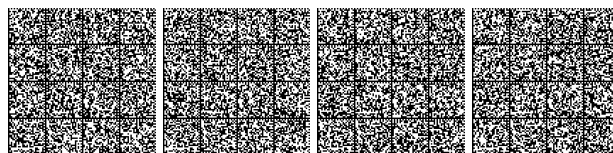
La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 11 agosto 2009

TONDO

09R0767



REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 21 luglio 2009, n. 14.

Disposizioni sanzionatorie, in applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, relative alle superfici vitate impiantate illegalmente.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 34 del 29 luglio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge definisce le sanzioni amministrative da applicare ai produttori per le superfici vitate impiantate illegalmente ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, e del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Sono considerate superfici vitate impiantate illegalmente le superfici impiantate successivamente al 1° aprile 1987 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.

Art. 3.

Vigneti illegali impiantati posteriormente al 31 agosto 1998

1. I produttori estirpano a loro spese le superfici vitate impiantate posteriormente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli impianti illegali già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) 555/2008, il produttore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 12.000,00 (dodicimila) ad ettaro.

3. Per gli impianti illegali realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) 555/2008, la sanzione di cui al comma 2 è applicata a decorrere dalla data della loro realizzazione.

4. Per gli impianti di cui al comma 2 ogni dodici mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2010, è nuovamente applicata la sanzione di cui al comma 2.

5. Per gli impianti di cui al comma 3 la sanzione di cui al comma 2 è nuovamente applicata ogni anno, decorsi dodici mesi dall'applicazione della prima sanzione.

Art. 4.

Regolarizzazione obbligatoria dei vigneti illegali impiantati dal 1° aprile 1987 al 1° settembre 1998

1. I produttori che hanno impiantato superfici vitate dal 1° aprile 1987 al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, regolarizzano le superfici illegali entro il 31 dicembre 2009, mediante il versamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 6.000,00 (seimila) ad ettaro.

2. I produttori estirpano a loro spese le superfici vitate impiantate illegalmente di cui al comma 1 e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009.

3. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di estirpazione di cui al comma 2, i produttori sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 12.000,00 (dodicimila) ad ettaro a decorrere dal 1° luglio 2010 e, successivamente, ogni dodici mesi fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione.

4. Il disposto del comma 1 non si applica alle superfici vitate impiantate illegalmente già regolarizzate ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Art. 5.

Destinazione delle uve prodotte dai vigneti impiantati illegalmente

1. In attesa dell'adempimento dell'obbligo di estirpazione di cui all'articolo 3, comma 1, e all'art. 4, comma 2, ovvero della regolarizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve raccolte sulle superfici impiantate illegalmente possono essere destinati esclusivamente:

a) alla distillazione a spese del produttore, purché i prodotti ottenuti non vengano utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 per cento vol;

b) alla vendemmia verde di cui all'art. 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) 479/2008, a spese del produttore;

c) al consumo familiare, se il vigneto del produttore ha una superficie non superiore a 0,1 ettari.

2. Entro il 31 maggio di ogni anno, il produttore comunica al competente Servizio regionale l'opzione prescelta tra quelle di cui al comma 1.

3. Nel caso della distillazione di cui al comma 1, lettera a), il produttore presenta al competente Servizio regionale, entro il 31 luglio dell'anno successivo in cui i prodotti sono stati ottenuti, il relativo contratto di distillazione.

4. Nel caso di ricorso alla vendemmia verde di cui al comma 1, lettera b), il produttore è tenuto ad effettuarla entro il 30 giugno. I controlli sull'esecuzione della vendemmia verde sono eseguiti dalla competente comunità montana entro il 31 luglio dello stesso anno in conformità all'art. 12, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) 555/2008.



Art. 6.

Sanzioni in casi di mancata osservanza del divieto di circolazione o distillazione

1. Il produttore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00 (tremila) ad ettaro della superficie vitata illegale qualora:

a) non comunica l'opzione prescelta entro il termine di cui all'art. 5, comma 2;

b) non presenta il contratto di distillazione entro il termine di cui all'art. 5, comma 3 o se i contratti presentati non coprono l'intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione prevista dal regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti e il controllo del mercato nel settore vitivinicolo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000;

c) non esegue in maniera soddisfacente la vendemmia verde di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate dal 1° settembre dell'anno interessato.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi di superfici vitate inferiori a 0,1 ettari.

Art. 7.

Disposizioni di attuazione

1. La Giunta regionale definisce con proprio regolamento le modalità, i termini e le procedure necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 8.

Abrogazioni

1. L'art. 2 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1493 per le violazioni in materia di potenziale produttivo viticolo) è abrogato.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste nella presente legge sono introitati nella unità previsionale di base 1.01.002 del bilancio regionale di previsione, parte entrata, denominata «Proventi per trasgressioni».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 21 luglio 2009

LORENZETTI

(Omissis)

09R0701

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2009, n. 15.

Ulteriore modificazione della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3, «Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni CO.RE.COM.».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 34/I-II del 29 luglio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni all'articolo 26

1. L'articolo 26 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM.) è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Struttura*). — 1. CO.RE.COM. per l'esercizio delle sue funzioni, opera in piena autonomia ed è assistito da apposita struttura la cui dotazione organica è determinata d'intesa tra il Comitato e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentita l'Autorità.

2. La struttura di cui al comma 1 può anche avversi di personale assegnato dal Ministero delle comunicazioni in base all'art. 1, comma 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e di personale di ruolo degli enti locali.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 25 il Comitato può avvalersi di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, secondo la vigente normativa regionale in materia di incarichi professionali».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore in giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 24 luglio 2009

LORENZETTI

(Omissis)

09R0702



LEGGE REGIONALE 29 luglio 2009, n. 16.

Disciplina delle manifestazioni storiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 35 del 5 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in armonia con i principi sanciti dagli articoli 10 e 11 dello Statuto, riconosce le manifestazioni storiche quali espressioni del patrimonio storico e culturale della comunità regionale.

2. La Regione promuove e valorizza le manifestazioni storiche al fine di favorire:

a) la conoscenza delle tradizioni regionali e del territorio e lo sviluppo del turismo culturale;

b) la rivitalizzazione dei centri storici in cui le manifestazioni hanno luogo;

c) l'aggregazione e la coesione sociale attraverso il ruolo del volontariato e dell'associazionismo.

Art. 2.

Manifestazioni storiche

1. Sono manifestazioni storiche, ai fini della presente legge, le rappresentazioni di tipo rievocativo che rispettano criteri di veridicità storica mediante forme di espressione artistica.

2. Sono considerate manifestazioni storiche per gli effetti della presente legge, anche quelle manifestazioni radicate nella tradizione delle comunità locali che richiamano modi di vita, usi, costumi caratteristici, dell'immagine e dell'identità regionale e che si contraddistinguono per il particolare valore culturale espresso.

Art. 3.

Festa dei Ceri

1. La Regione riconosce la Festa dei Ceri di Gubbio come la più arcaica espressione culturale dell'identità regionale.

Art. 4.

Elenco delle manifestazioni storiche dell'Umbria

1. È istituito, presso la competente struttura organizzativa della Giunta regionale, l'Elenco delle manifestazioni storiche dell'Umbria, di seguito denominato Elenco.

2. Alla gestione dell'Elenco provvede la struttura organizzativa della Giunta regionale di cui al comma 1, assicurandone tempestivamente l'aggiornamento e le eventuali cancellazioni.

3. Il regolamento di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), determina i requisiti per l'iscrizione nell'Elenco delle manifestazioni storiche, che devono essere organizzate in maniera continuativa da almeno cinque anni, e disciplina il procedimento per l'iscrizione e per l'aggiornamento annuale dello stesso.

4. L'Elenco aggiornato è pubblicato annualmente nel *Bollettino ufficiale* della Regione Umbria.

Art. 5.

Calendario annuale delle manifestazioni storiche dell'Umbria

1. Le manifestazioni storiche iscritte nell'Elenco sono inserite nel Calendario annuale delle manifestazioni storiche dell'Umbria, di seguito denominato Calendario, sulla base dei programmi degli eventi, trasmessi dagli enti locali e dagli altri soggetti pubblici e privati che le organizzano, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'art. 10, comma 1, lettera b).

2. La Regione, per la formazione del Calendario, procede con cadenza annuale alla ricognizione dei programmi degli eventi ai sensi del comma 1 e convoca apposita conferenza regionale a cui invita a partecipare gli enti pubblici e gli altri soggetti pubblici e privati che organizzano le manifestazioni storiche al fine di:

a) evitare, ove possibile, la sovrapposizione delle manifestazioni storiche e delle eventuali attività collaterali nell'ambito delle comunità locali limitrofe;

b) favorire la distribuzione delle manifestazioni storiche nell'arco temporale dell'intero anno di riferimento.

3. L'inserimento delle manifestazioni storiche nel Calendario comporta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

Art. 6.

Comitato tecnico scientifico per le manifestazioni storiche dell'Umbria

1. È istituito il Comitato tecnico scientifico regionale per le manifestazioni storiche dell'Umbria, di seguito denominato Comitato, composto da:

a) il dirigente del Servizio regionale per le attività culturali e lo spettacolo;

b) il dirigente del Servizio regionale per il turismo;

c) due esperti in materia di cultura e storia regionale locale, di cui uno indicato dalla Federazione Italiana Giochi Storici (FIGS).

2. Il Comitato, nominato dalla Giunta regionale, che resta in carica per la durata della legislatura, esprime parere ai fini dell'iscrizione delle manifestazioni storiche nell'Elenco di cui all'art. 4 e per il relativo aggiornamento, nonché ai fini della concessione dei finanziamenti ai sensi dell'art. 9.



3. Le modalità di funzionamento del Comitato ed i requisiti per la scelta dei soggetti di cui al comma 1, lettera c), sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La Regione provvede alle spese di funzionamento del Comitato.

Art. 7.

Promozione delle manifestazioni storiche dell'Umbria

1. Le manifestazioni storiche iscritte nell'Elenco fanno parte dell'offerta turistica integrata delle eccellenze dell'Umbria e possono essere inserite nell'ambito dei progetti e prodotti integrati e collettivi di cui all'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale).

Art. 8.

Somministrazione di alimenti e bevande

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di distribuzione e di vendita dei prodotti tipici nelle attività collaterali alle manifestazioni storiche sono sottoposte a registrazione ai sensi del regolamento n. 852 del Parlamento e del Consiglio europeo del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e relativi provvedimenti applicativi regionali. Tali attività sono altresì disciplinate secondo le previsioni di cui alla legge regionale 10 dicembre 1998, n. 46 (Criteri per il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni amministrative alla somministrazione di alimenti e di bevande in occasione di sagre).

Art. 9.

Finanziamenti

1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione interviene con finanziamenti propri o derivati da altri soggetti pubblici e privati.

2. Le manifestazioni storiche che possono ricevere contributi sono individuate tra quelle inserite nel Calendario.

3. I contributi sono concessi secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'art. 10, comma 1, lettera c).

Art. 10.

Norma regolamentare

1. La Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina:

a) come previsto dall'art. 4, comma 3, i requisiti e le modalità per l'iscrizione nell'Elenco tenendo conto della definizione di manifestazione storica formulata all'art. 2;

b) come previsto dall'art. 5, comma 1, le modalità per l'inserimento delle manifestazioni storiche nel Calendario;

c) come previsto dall'art. 9, comma 3, i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi finanziari perseguendo l'obiettivo della qualificazione delle manifestazioni storiche e privilegiando le manifestazioni storiche che:

1) hanno rilevanza nazionale e internazionale;

2) hanno una rilevanza storico-culturale particolarmente significativa ai fini della valorizzazione del territorio e della promozione turistica anche per effetto di eventi connessi che si protraggono nell'arco di tutto l'anno;

3) privilegiano i centri storici quale sede degli eventi;

4) privilegiano la valorizzazione dei prodotti tipici legati alla comunità locale di riferimento;

5) privilegiano l'elemento storico rievocativo.

Art. 11.

Clausola valutativa

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dei risultati ottenuti nella qualificazione e promozione delle manifestazioni storiche dell'Umbria.

2. A tal fine la Giunta regionale invia al Consiglio una relazione che risponde ai seguenti quesiti:

a) in che modo l'istituzione del calendario ha contribuito a risolvere il problema della sovrapposizione delle manifestazioni storiche favorendo la distribuzione nell'intero anno di riferimento;

b) quali manifestazioni storiche svolte nei centri storici hanno beneficiato dei contributi: in che misura e per quali interventi;

c) nel periodo di svolgimento della manifestazione storica, considerata come parte dell'offerta turistica integrata delle eccellenze dell'Umbria, come si sono evoluti i flussi turistici nelle zone territoriali dove ha sede la manifestazione.

3. La Giunta regionale comunica, alla Commissione consiliare competente, entro quindici giorni dalla sua definizione, il calendario delle manifestazioni storiche.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento delle spese previste all'art. 6 si provvede con le risorse allocate nella unità previsionale di base 02.1.005 denominata «Amministrazione del personale» (cap. 560) del Bilancio di previsione regionale.

2. Al finanziamento degli interventi previsti all'art. 10 si fa fronte con lo stanziamento della unità previsionale di base 09.1.001, denominata «Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo», del bilancio di previsione 2009, parte spesa (cap. 5230 n.i.).

3. La quantificazione del finanziamento di cui al comma 2 è determinata annualmente con legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 29 luglio 2009

LORENZETTI

09R0780



LEGGE REGIONALE 29 luglio 2009, n. 17.

Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 35 del 5 agosto 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione con la presente legge detta norme per la prevenzione e l'indennizzo dei danni non altrimenti indennizzabili provocati dalla fauna selvatica o inselvatichita e dall'attività venatoria.

Art. 2.

Controllo e selezione della fauna selvatica ed inselvatichita per la prevenzione dei danni al patrimonio agricolo e zootecnico

1. Allo scopo di realizzare una efficace azione di controllo e di selezione della fauna selvatica ed inselvatichita al fine di prevenire danni al patrimonio agricolo e zootecnico e fronteggiare eventuali rischi di natura sanitaria, le Province di Perugia e di Terni provvedono, sentito l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, alla individuazione ed alla identificazione delle aree, ivi comprese quelle vietate alla caccia, nelle quali la presenza di alcune specie, in particolare cinghiali, nutrie, storni e corvidi, è da ritenere incompatibile e dannosa per l'ecosistema.

2. In attuazione del disposto dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e ad integrazione di quanto previsto dall'art. 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), le province predispongono piani finalizzati alla riduzione delle specie nell'intero territorio regionale, fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zoo-agroforestali, la prevenzione del rischio sanitario.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno le province presentano alla Giunta regionale una relazione finale che illustra i risultati conseguiti dall'attuazione dei piani di cui al comma 2.

Art. 3.

Risorse finanziarie

1. La Giunta regionale, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, provvede alla ripartizione dei finanziamenti di cui all'art. 40, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 14/1994, tra gli Ambiti Territoriali di Caccia, di seguito denominati ATC, e le province.

2. La Giunta regionale provvede all'assegnazione dei finanziamenti, disponendo l'erogazione in ragione del cinquanta per cento delle somme entro il 30 marzo e della restante quota entro il 30 giugno.

3. Gli ATC istituiscono nel proprio bilancio un capitolo per il pagamento degli indennizzi costituito dai finanziamenti di cui al comma 1. In caso di insufficienza del fondo per il pagamento completo dell'indennizzo, al pagamento della restante quota provvede autonomamente il comitato di gestione degli ATC, con proprie risorse, reperite nell'ambito dei piani di gestione del prelievo del cinghiale.

4. Con i fondi assegnati ai sensi del comma 1, gli ATC indennizzano i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvatichita all'agricoltura, nel territorio libero all'uso venatorio, nelle zone di ripopolamento e di cattura, nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica.

5. Ciascuna provincia indennizza con i fondi assegnati ai sensi del comma 1, relativamente al territorio di propria competenza, i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvatichita alla zootecnia, alla agricoltura nelle oasi di protezione, nei parchi regionali e nelle aree demaniali non sottoposte ad altri vincoli.

Art. 4.

Tipologia dei danni alle produzioni agricole indennizzabili

1. Sono ammessi all'indennizzo i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvatichita alla produzione agricola.

2. Nei parchi regionali i danni derivanti da iniziative del soggetto gestore sono indennizzati dallo stesso ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette). L'ente gestore del parco predispone ed attua gli interventi necessari a ricomporre squilibri ecologici con le modalità previste dall'art. 22, comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

3. I danni che si verificano nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende faunistico-venatorie ed agriturismo-venatorie e nelle zone addestramento cani sono a carico dei titolari delle rispettive concessioni o autorizzazioni. I capi prelevati negli interventi di contenimento autorizzati dalla provincia, sono assegnati al concessionario e devono essere sottoposti ai controlli previsti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.

4. Sono esclusi dall'indennizzo i danni che si verificano in terreni non destinati alle produzioni agricole e nei fondi chiusi di cui all'art. 15, commi 3 e 8 della legge n. 157/1992.

Art. 5.

Valutazione dei danni alle produzioni agricole

1. I danni alle produzioni agricole sono valutati con riferimento ai valori fissati nei mercuriali della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Bologna o, in mancanza di questi ultimi, ai valori riportati sui bollettini dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, di seguito denominato ISMEA, all'epoca del danno, al netto delle spese necessarie per il conseguimento della produzione.

2. Alla produzione agricola oggetto di conferimento a consorzi di produttori, cantine sociali, ammassi e simili, si applica il prezzo pattuito tra produttore e soggetto ricevente, ove inferiore a quello valutato secondo le modalità previste al comma 1.

3. L'indennizzo riconosciuto è soggetto ad una riduzione del cinquanta per cento nei seguenti casi:

a) mancata domanda per l'installazione di sistemi di difesa delle colture agricole da parte degli agricoltori che abbiano già fatto domanda di indennizzo nei precedenti anni;



b) mancato utilizzo dei sistemi di difesa e prevenzione finanziati con i fondi stanziati dagli ATC per i piani di prevenzione o con specifici programmi di intervento attuati dalle province. Lo stato di manutenzione e gestione delle strutture di prevenzione approntate deve essere riportato nel verbale di accertamento del danno.

Art. 6.

Tipologia dei danni alle produzioni zootecniche indennizzabili

1. I danni indennizzabili provocati dalla fauna selvatica, con particolare riguardo al lupo e all'orso, ed inselvatichita, alla produzione zootecnica, riguardano esclusivamente bovini, equini, ovini e caprini al pascolo purché non abbandonati, nonché ungulati selvatici poligastri in allevamenti a scopo alimentare.

2. Non sono indennizzati i danni al bestiame verificatisi in luoghi o in periodi in cui è vigente il divieto di pascolo.

3. I danni causati al patrimonio zootecnico dal lupo non sono indennizzabili qualora il lupo sia stato ucciso o mutilato dal soggetto danneggiato.

4. Sono computati nell'indennizzo anche i capi dispersi a seguito dell'aggressione, risultanti dai registri di stalla o altrimenti documentabili.

5. L'indennizzo riconosciuto è soggetto ad una riduzione del cinquanta per cento nei seguenti casi:

a) mancata domanda per l'installazione di sistemi di difesa degli allevamenti da parte degli agricoltori che abbiano già fatto domanda di indennizzo nei precedenti anni;

b) mancato utilizzo dei sistemi di difesa e prevenzione finanziati con i fondi stanziati dagli ATC per i piani di prevenzione o con specifici programmi di intervento attuati dalle province. Lo stato di manutenzione e gestione delle strutture di prevenzione approntate deve essere riportato nel verbale di accertamento del danno.

Art. 7.

Valutazione dei danni alle produzioni zootecniche

1. I danni alle produzioni zootecniche sono valutati con riferimento ai valori fissati nei mercuriali della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Bologna o, in mancanza di questi ultimi, ai valori riportati sui bollettini ISMEA, all'epoca del danno. All'atto della stima si tiene comunque conto dell'età dell'animale in relazione alla produttività e al valore di mercato dello stesso e delle finalità produttive dell'azienda.

2. Nel caso di animali giovani il valore minimo indennizzabile è pari a quello corrispondente a soggetti appartenenti alle categorie:

a) bovini ed equini di peso vivo pari a chilogrammi 250;

b) bovini e caprini di peso vivo pari a chilogrammi 10.

3. Qualora non siano già previste valutazioni economiche specifiche per animali iscritti ai libri genealogici, il valore stimato con le modalità sopraindicate è aumentato del venti per cento per i capi selezionati iscritti ai registri genealogici di razza. L'importo dell'indennizzo è diminuito dell'eventuale valore residuo degli animali danneggiati.

4. È corrisposto un indennizzo, su attestato del servizio veterinario delle Unità Sanitarie Locali, per compensare la riduzione di valore e per rifondere le spese di cura documentate sostenute in conseguenza del danneggiamento, nell'eventualità di ferimento che non comporti l'abbattimento del capo.

5. Sono indennizzabili danni da aborto e perdita di produzione lattiera derivanti dalla aggressione di lupi o cani inselvatichiti. La perdita di produzione lattiera è stimata con riferimento alla produzione media per specie e periodo e, in caso di conferimento, in base alla quantità denunciata al caseificio o allo stabilimento per la trasformazione e lavorazione industriale del latte.

6. Sono inoltre ricompresi nell'indennizzo, i costi documentati, sostenuti per lo smaltimento delle carcasse, purché effettuato secondo la vigente normativa sanitaria.

Art. 8.

Procedura per la denuncia dei danni e per la domanda di indennizzo

1. Per i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvatichita all'agricoltura, nel territorio libero all'uso venatorio, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, la denuncia dei danni è presentata dall'interessato, contestualmente alla domanda per l'indennizzo, agli ATC.

2. Per i danni provocati dalla fauna selvatica ed inselvatichita alla zootecnia ed alla agricoltura nelle oasi di protezione, nei parchi regionali e nelle aree demaniali non sottoposte ad altri vincoli, la denuncia dei danni è presentata, contestualmente alla domanda per l'indennizzo, alla provincia competente per territorio.

Art. 9.

Norme regolamentari

1. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento di attuazione.

Art. 10.

Abrogazioni di norme

1. La legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 (Norme per l'attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria) è abrogata.

2. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 25 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 «Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria» ed ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») sono abrogati.

3. Il comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è abrogato.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. La percentuale di indennizzo riconosciuta sul danno liquidabile è calcolata nel seguente modo:

a) per l'anno 2009 - settantacinque per cento;

b) per l'anno 2010 - ottantacinque per cento;

c) per l'anno 2011 e seguenti - cento per cento.

2. Per il triennio 2009-2011 le percentuali degli stanziamenti del bilancio regionale, previste all'art. 40, comma 1 della legge regionale n. 14/1994, come sostituito dall'art. 2, comma 1 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 37 (Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio) - Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sono così modificate:

a) il quattro per cento per interventi diretti della Regione;

b) il sei per cento per le attività dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche;

c) il trentatré per cento da utilizzare prioritariamente per la gestione degli interventi di salvaguardia della produzione agricola e



l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura e alla zootecnia su tutto il territorio, secondo le modalità previste dalla presente legge. Eventuali disponibilità del fondo andranno utilizzate per il finanziamento di interventi diretti li gestione faunistico-ambientale gestiti dagli ATC;

d) il cinquantasette per cento per l'attuazione della pianificazione faunistico-ambientale e venatoria operata dalle province e la realizzazione dei programmi di gestione della fauna selvatica ed i relativi interventi sul territorio; le province possono utilizzare, nell'ambito delle funzioni amministrative esercitate per la realizzazione di quanto indicato alla presente lettera, fino ad un massimo del cinquanta per cento della somma trasferita; la restante cifra deve essere utilizzata per gli interventi di gestione faunistico-ambientale attraverso la conduzione degli ATC a cui sono trasferite le risorse finanziarie in questione.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'art. 4, si fa fronte con lo stanziamento della Unità previsionale di base 07.1.013 (cap. 4198) del bilancio 2009.

2. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 6, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 50.000,00 da iscrivere in termini di competenza e di cassa nella Unità previsionale di base 07.1.013 (cap. 4184 n.i.).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 2, si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella Unità previsionale di base 16.1.002 (cap. 6100), denominata «Fondi di riserva».

4. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13.

5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai commi precedenti sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 29 luglio 2009

LORENZETTI

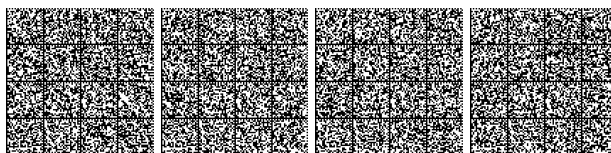
09R0781

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUG-012) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

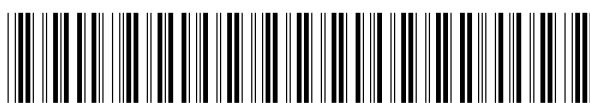
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 0 3 2 0 *

€ 2,00

